



GIOVANI si



Regione Toscana



ALLEGATO A

BANDO ATTUATIVO

CONDIZIONATO

**“ AIUTO ALL’AVVIAMENTO DI IMPRESE PER GIOVANI
AGRICOLTORI”**

PACCHETTO GIOVANI

Annualità 2022

Indice

1. Finalità e Risorse	5
1.1 Finalità e obiettivi	5
1.2 Dotazione finanziaria.....	5
2. Requisiti di ammissibilità	5
2.1 Richiedenti/Beneficiari	5
2.2 Condizioni di accesso	8
2.3 Condizioni per il pagamento dell'aiuto	10
3. Il Piano di Sviluppo Aziendale	11
4. Il Premio all'insediamento.....	11
5. Interventi finanziabili e spese ammissibili per le operazioni attivate.....	12
5.1 Interventi finanziabili sottomisura 4.1 "Sostegno investimenti nelle aziende agricole"	12
5.1.1 Interventi finanziabili relativi all'operazione 4.1.2	12
5.2 Interventi finanziabili sottomisura 6.4 "Sostegno agli investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra agricole"	18
5.2.1 Interventi finanziabili relativi all'operazione 6.4.1	18
6. Condizioni di ammissibilità degli interventi	22
6.1 Localizzazione degli interventi.....	22
6.2 Possesso dell'UTE	22
6.3 Cantierabilità degli investimenti.....	22
6.4 Norme di protezione ambientale.....	23
6.5 Limitazioni sulla produzione di energie da fonti rinnovabili	23
6.6 Condizioni di ammissibilità degli interventi sottomisura 4.1 - operazione 4.1.2.....	24
6.6.1 Ambiti e settori di intervento	24
6.6.2 Disposizioni specifiche per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli	24
6.6.3 Complementarietà fra investimenti sul PSR e quelli previsti nell'OCM ortofrutta, olio di oliva, miele e vitivinicola.....	24
6.6.4 Miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali dell'azienda agricola	25
6.6.5 Ulteriori limitazioni collegate all'ammissibilità degli investimenti	25
6.7 Condizioni di ammissibilità degli interventi sottomisura 6.4 -operazione 6.4.1	26
6.7.1 Principalità dell'attività agricola	26
6.7.2 Ulteriori limitazioni collegate all'ammissibilità degli investimenti	26
6.8 Massimali e minimali delle sottomisure	27
6.9 Durata e termini di realizzazione del progetto.....	27
6.9.1 Termine iniziale: decorrenza dell'ammissibilità delle spese e inizio delle attività	27

5.9.2	Termine finale	28
7.	Spese ammissibili/Non ammissibili	28
7.1	Normativa di riferimento	28
7.2	Valutazione di congruità e ragionevolezza	29
7.3	Investimenti materiali e immateriali.....	30
7.4	Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro	30
7.5	Interventi /spese non ammissibili	30
7.6	Intensità del sostegno	32
7.7	Cumulabilità	32
8.	Modalità e termini di presentazione della domanda.....	33
8.1	Modalità di presentazione della domanda di aiuto	33
8.2	Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di aiuto.....	33
8.3	Documentazione da allegare alla domanda di aiuto	33
9.	Valutazione e istruttoria della domanda.....	35
9.1	Criteri di selezione.....	35
9.2	Formazione della graduatoria	39
9.3	Gestione della graduatoria e domande parzialmente finanziate	39
9.4	Istruttoria di ammissibilità.....	39
9.5	Correzione degli errori palesi	39
10.	Realizzazione e modifica dei progetti	40
10.1	Atto per l’assegnazione dei contributi	40
10.2	Impegni del beneficiario.....	40
10.3	Modifiche dei progetti	43
11.	Erogazione e rendicontazione.....	43
11.1	Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili	43
11.2	Modalità di erogazione dell’aiuto	43
11.3	Erogazione dell’anticipo e garanzia fideiussoria.....	43
12.	Verifiche, controlli e revoche.....	44
12.1	Verifica finale dei progetti	44
12.2	Rinuncia.....	44
12.3	Controlli e ispezioni	44
12.4	Sanzioni	44
13.	Disposizioni finali	44
13.1	Informativa privacy (art. 13 Reg. (UE) n. 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati).....	44

13.2 Responsabile del procedimento	45
13.3 Disposizioni finali.....	45

1. Finalità e Risorse

1.1 Finalità e obiettivi

Il presente bando viene emanato per dare attuazione alla sottomisura 6.1 - "Aiuto all'avviamento di imprese per giovani agricoltori" di cui all' art.19 comma 1, lett. a) i) del Reg.(UE) n.1305/2013 ed è stato elaborato in coerenza con le norme unionali, le " Disposizioni Comuni per l'Attuazione delle misure ad investimento" del Programma di Sviluppo Rurale versione 5.0 approvate con decreto del Direttore ARTEA n.144 del 24 novembre 2021 (di seguito "Disposizioni Comuni") e le "Disposizioni Specifiche per l'attuazione del bando "Aiuto all'avviamento di imprese per giovani agricoltori – Pacchetto Giovani – annualità 2022".

Il bando è condizionato all'approvazione da parte della Commissione UE delle modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della Toscana versione 10.1 approvato con DGR n.1122 del 28 ottobre 2021.Tale modifiche sono state approvate con DGR n.696 del 20/06/2022 e notificate alla Commissione europea in data 23/06/2022.

Il bando rientra nell'ambito delle iniziative promosse da **Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani** ed è finalizzato a promuovere il ricambio generazionale con l'obiettivo di aumentare la redditività e competitività del settore agricolo attraverso l'insediamento di giovani agricoltori. Mediante l'attivazione della sottomisura 6.1 "Aiuto all'avviamento di imprese per giovani agricoltori" si mira ad incentivare la fase di avvio di nuove imprese condotte da giovani agricoltori per contrastare il progressivo invecchiamento dell'imprenditoria agricola in Toscana. L'insediamento di giovani agricoltori contribuisce infatti allo sviluppo delle imprese agricole favorendone una maggiore dinamicità imprenditoriale con conseguente aumento della competitività del settore e della vitalità del sistema produttivo data la loro maggiore propensione all'innovazione, all'ammodernamento e alla diversificazione delle attività aziendali.

Il bando in modalità **Pacchetto Giovani** permette di intervenire secondo una logica di progettazione integrata che consente di ottenere un premio per l'avviamento dell'attività agricola e contributi, in conto capitale, sugli investimenti attraverso l'attivazione di **almeno una** fra le seguenti operazioni del Programma di Sviluppo Rurale:

- **Sottomisura 4.1 "Sostegno agli investimenti alle aziende agricole"**
- **Operazione 4.1.2 "Investimenti in aziende agricole in cui si insedia un giovane agricoltore** (di seguito operazione 4.1.2);

- **Sottomisura 6.4 " Sostegno ad investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività - extra-agricole**
- **Operazione 6.4.1 "Diversificazione delle aziende agricole"** (di seguito operazione 6.4.1).

1.2 Dotazione finanziaria

L'importo complessivo dei fondi messo a disposizione con il presente bando è pari ad **euro 10.900.000,00**

2. Requisiti di ammissibilità

2.1 Richiedenti/Beneficiari

Sono ammessi a presentare domanda e a beneficiare del sostegno i giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in una azienda agricola, in forma singola (azienda individuale) o associata (società di persone, di capitale e cooperativa agricola) che al momento della presentazione della domanda soddisfano i seguenti requisiti:

- A.** hanno un'età compresa **tra i 18 anni (compiuti) e i 40 anni (41 non compiuti)**;
- B.** presentano un **Piano di Sviluppo aziendale** di cui al successivo paragrafo 3;

C. si impegnano ad essere conformi alla definizione di "**Agricoltore Attivo**" di cui all'art.9 del Reg.(UE) 1307/2013 e dal decreto applicativo del MIPAAF n.6513 del 18/11/2014 integrato dal DM n.1420 del 26/02/2015 e dal DM n. 1922 del 20/03/2015, entro 18 mesi dalla data di emissione dell'atto per l'assegnazione dei contributi e comunque non oltre la conclusione del Piano di Sviluppo aziendale qualora questa sia precedente al suddetto termine;

D. possiedono o si impegnano a conseguire adeguate **qualifiche e competenze professionali** entro la data di conclusione del piano di sviluppo aziendale. Le adeguate qualifiche e competenze professionali sono acquisite, in alternativa, in base alle seguenti modalità:

a) aver esercitato per due anni l'attività agricola, per un minimo di 832 ore annue, equivalenti a centoquattro giornate lavorate nel corso dell'anno, nei cinque anni antecedenti alla presentazione della domanda di aiuto, oppure successivamente alla presentazione della stessa, come titolare di azienda, coadiuvante familiare, lavoratore agricolo subordinato con inquadramento non inferiore a operaio qualificato. Il possesso del requisito è comprovato mediante la documentazione di avvenuta iscrizione nella gestione previdenziale e assistenziale per l'agricoltura;

b) possesso di diploma di laurea di primo livello o magistrale, laurea specialistica, diploma di scuola media superiore in quanto idonei all'iscrizione all'albo dei dottori agronomi e forestali, sezione A e B, o all'albo del collegio degli agrotecnici e agrotecnici laureati o all'albo del collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati;

c) aver frequentato, non oltre ai cinque anni antecedenti alla presentazione della domanda di aiuto o successivamente alla stessa, un corso di formazione erogato da un'agenzia formativa accreditata ai sensi della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) della durata minima di 100 ore di teoria e di 40 ore di lezioni/esercitazioni pratiche, come comprovato dal certificato di partecipazione, oppure un corso di formazione equiparato della vigente normativa nazionale, della durata minima di 100 ore di teoria e di 40 ore lezioni/esercitazioni pratiche da svolgere in una azienda agricola, come comprovato dal certificato di partecipazione.

d) aver esercitato l'attività agricola ai sensi del punto a) per almeno un anno per un minimo di 832 ore annue equivalenti a centoquattro giornate lavorate nel corso dell'anno, nei cinque anni antecedenti alla presentazione della domanda di aiuto, oppure successivamente alla presentazione della stessa, accompagnata dalla frequenza di un corso di formazione erogato da un'agenzia formativa accreditata ai sensi della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) della durata minima di 100 ore di teoria oppure un corso di formazione equiparato della vigente normativa nazionale della durata minima di 100 ore di teoria sostenuto non oltre cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di aiuto o successivamente alla stessa.

Il corso di formazione deve avere almeno il seguente contenuto:

- 1) ruolo e responsabilità dell'imprenditore agricolo;
- 2) attività di cui all'articolo 2135 del codice civile;
- 3) normative fiscali e tributarie per l'agricoltura;
- 4) gestione dell'organizzazione generale dell'impresa agricola;
- 5) gestione delle risorse produttive;
- 6) legislazione agraria e normative specifiche, i contratti agrari e il credito agrario, contratti di lavoro in agricoltura;
- 7) sicurezza del lavoro in agricoltura;
- 8) elementi di botanica, di agronomia e modalità di prevenzione e di difesa delle piante;
- 9) elementi aziendali che concorrono alla determinazione del reddito dell'impresa agraria, i fattori produttivi e le figure economiche di riferimento;
- 10) bilancio aziendale: lettura e interpretazione delle voci del bilancio di un'impresa agraria.

e) aver superato con esito positivo l'esame orale ai sensi della l.r. n. 45 del 27/07/2007 e smi e del relativo Regolamento n.49/2017;

E. si impegnano a diventare **imprenditore agricolo professionale** (a titolo definitivo e non provvisorio) ai sensi della legge regionale 27 luglio 2007, n.45 "norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola" e smi e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 settembre 2017 n. 49/R "Regolamento di attuazione del capo II della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola)" e smi entro la data di conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale;

F. si insediano in un'azienda agricola che, ai sensi dell'art.19 paragrafo 4 del Reg. (UE) 1305/2013, al momento della presentazione della domanda di aiuto, ha la potenzialità di raggiungere una dimensione economica espressa in termini di **Standard Output, non inferiore a 13.000 euro e non superiore a 190.000 euro**. Nel caso di pluralità di insediamenti nella stessa azienda le soglie minima e massima sono da considerarsi riferite ad ogni singolo giovane beneficiario.

Lo Standard Output tiene conto delle produzioni/allevamenti ricompresi nella tabella CRA-INEA Produzioni Standard (PS) – 2010 Regione Toscana, ed è calcolato, in domanda di aiuto, secondo un metodo semplificato ed in automatico dal Sistema informativo di ARTEA prendendo come riferimento i valori riportati nella DGR n. 476 del 24/5/2016 e smi. Le foraggere concorrono alla determinazione del parametro dello Standard Output – produzioni vegetali, indipendentemente dalla presenza in azienda di erbivori. Nella determinazione del numero di capi sono esclusi quelli detenuti con finalità di autoconsumo, affezione, diporto o sport. Colture/Allevamenti eventualmente presenti in azienda o previsti nel piano di sviluppo aziendale che non siano riconducibili alle tipologie valorizzate nella suddetta Tabella, non potranno essere computate.

G. risultano essersi insediati per la prima volta in qualità di capo azienda **nei 24 mesi precedenti alla presentazione della domanda di aiuto**. Nel caso di azienda individuale la data di insediamento coincide con il giorno di attribuzione della partita IVA agricola da parte dell'ufficio competente. Nel caso di insediamento in società o cooperativa la data di insediamento coincide con il giorno di attribuzione della partita IVA agricola da parte dell'ufficio competente alla società o cooperativa anche nel caso in cui il beneficiario sia entrato successivamente a far parte della compagine sociale.

L'insediamento può avvenire in qualità di:

1. Titolare di azienda agricola individuale di nuova costituzione;

2. Socio, amministratore e legale rappresentante di una società di persone o di capitale di nuova costituzione avente ad oggetto l'esercizio esclusivo dell'attività agricola.

Nel caso di insediamento in una società di persone o di capitale di nuova costituzione avente per oggetto l'esercizio esclusivo dell'attività agricola, ciascun beneficiario deve esercitare pieno potere decisionale assumendo la responsabilità di amministratore con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, e legale rappresentante della società per tutta la durata dell'impegno e deve dimostrare di possedere singolarmente o, nel caso di insediamento plurimo, congiuntamente agli altri agricoltori richiedenti il premio, la maggioranza del capitale sociale;

3. Socio, amministratore e legale rappresentante di una cooperativa agricola di conduzione di nuova costituzione avente ad oggetto l'esercizio esclusivo dell'attività agricola.

Nel caso di insediamento in una cooperativa agricola di conduzione di nuova costituzione avente ad oggetto l'esercizio esclusivo dell'attività agricola, ciascun beneficiario deve esercitare pieno potere decisionale assumendo la responsabilità di amministratore con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e legale rappresentante della cooperativa per tutta la durata dell'impegno svolgendo almeno un ciclo completo di mandato ed avendo sottoscritto una quota del capitale sociale. In presenza di un consiglio di amministrazione i giovani agricoltori richiedenti il premio devono rappresentare la maggioranza degli amministratori in carica.

Per essere considerate di nuova costituzione le società/cooperative devono aver acquisito la partita IVA per l'esercizio dell'attività agricola nei 24 mesi precedenti alla presentazione della domanda.

In tutti i casi (1. 2. e 3.) il beneficiario, precedentemente all'insediamento come sopra definito, non deve aver acquisito la partita IVA per l'esercizio dell'attività agricola e non deve aver ricoperto la carica di amministratore con o senza rappresentanza di una società o cooperativa avente per oggetto l'attività agricola.

In caso di società/cooperativa la durata del contratto societario dovrà essere almeno pari a quella del periodo di impegno alla conduzione aziendale.

Le condizioni di cui alle precedenti lettere C e G (numeri 1,2 e 3) devono essere mantenute per tutto il periodo vincolativo di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni"

2.2 Condizioni di accesso

I soggetti di cui al precedente paragrafo "Richiedenti/Beneficiari" devono dichiarare in domanda di aiuto di essere consapevoli che, per poter essere ammessi al sostegno e poter poi ricevere il pagamento dell'aiuto, devono soddisfare le seguenti condizioni:

1) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art.1, comma 553 della L.266/05. In particolare, in fase di istruttoria sulla domanda di sostegno sarà effettuata la verifica sulla posizione previdenziale generale (gestione agricola qualora ne ricorrano le condizioni ai sensi della normativa vigente e su eventuali altre gestioni previdenziali riconducibili ad attività precedentemente esercitate dal giovane;

2) non essere stato condannato (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europea, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile, illeciti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, illeciti per omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, illeciti in materia di salute e sicurezza del lavoro, illeciti in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche, illeciti in materia di sfruttamento del lavoro nero e sommerso e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. Se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale. Il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione o la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione.

Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione n.4 del 25/10/2016 sono considerati reati gravi in materia di lavoro:

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs.231/2001);
- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – art.603 bis c.p.;

- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs.81/2008);
- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di essere umani (D.lgs.24/2014 e D.lgs. 345/1999);
- reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.Lgs. 463/1983); omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art.37 L.689/1981);

3) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

4) il sostegno è limitato a beneficiari che si insediano in aziende che rientrano nella definizione di microimpresa o di piccola impresa ai sensi del Regolamento (UE) n.1303/2013;

5) nel caso di attivazione dell'operazione 6.4.1: non essere beneficiario di altri aiuti concessi in "de minimis", ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 1407/2013, di importo tale da superare, con il nuovo contributo richiesto, il massimale ammesso (200.000 euro, espresso in termini di sovvenzione diretta di denaro al lordo di qualsiasi imposta o altro onere durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso. Se l'aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta di denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lorda).

Oltre a quanto sopra riportato, con la sottoscrizione della domanda i richiedenti devono dichiarare di essere consapevoli:

6) di non aver ottenuto altri finanziamenti (anche se solo in concessione e non ancora erogati) che siano, in tutto o in parte, di provenienza unionale per ciascuna voce oggetto della domanda;

7) che sono ammissibili unicamente gli investimenti effettuati su, o per la gestione di, beni immobili (terreni, fabbricati) in possesso del richiedente in base a uno dei titoli elencati al paragrafo "Possesso di UTE/UPS" del documento "Disposizioni Comuni" e con le limitazioni di cui al successivo paragrafo "Possesso di UTE" del presente bando;

Il richiedente che, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, ottenga la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico, in tutto o in parte di provenienza unionale sullo stesso intervento, prima dell'emissione dell'atto per l'assegnazione di contributi a valere sul PSR, deve comunicare di aver rinunciato all'altro contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo contenute nella domanda di aiuto. Questo principio non si applica agli investimenti direttamente ed univocamente attribuibili ai settori ortofrutta, olio di oliva, apicoltura e per quanto riguarda il settore vitivinicolo limitatamente agli investimenti collegati alla trasformazione delle uve da vino, all'imbottigliamento, alla conservazione e immagazzinamento del vino per i quali si applicano le norme sulla complementarietà fra PSR e OCM di cui al successivo paragrafo "Complementarietà fra investimenti sul PSR e quelli previsti nell'OCM ortofrutta, olio di oliva, miele e vitivinicola".

I requisiti di cui ai punti da 1) a 6) devono essere posseduti e verificati prima dell'emissione dell'atto per l'assegnazione dei contributi e prima del saldo degli aiuti. In base alla l.r. n.1/2019 il requisito di cui al punto 1) deve essere verificato ad ogni pagamento.

Nel caso del requisito di cui al punto 1) (regolarità contributiva), ai sensi dell'art.31 del D.L. n.69 del 21 giugno 2013 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), la verifica prima del saldo degli aiuti deve essere fatta come previsto al successivo paragrafo "Condizioni per il pagamento dell'aiuto".

Il soggetto alla presentazione della domanda deve dichiarare di essere consapevole che:

- il mancato soddisfacimento di una o più delle condizioni di ammissibilità di cui ai precedenti punti 1) 2) 3) e 4) nei tempi sopra indicati porta all'esclusione della domanda o alla decadenza dal beneficio e

conseguente revoca dell'atto per l'assegnazione dei contributi con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi;

- il mancato soddisfacimento delle condizioni di ammissibilità di cui al precedente punto 5) comporta la rimodulazione dell'importo del contributo in funzione della soglia massima prevista dal regime "de minimis";

- il mancato soddisfacimento delle condizioni di ammissibilità di cui al precedente punto 6) porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detti criteri di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

Con riferimento al requisito di cui al punto 7), si rimanda al paragrafo "Possesso di UTE/UPS" del documento Disposizioni Comuni per quanto attiene i termini, le modalità inerenti il possesso, il momento della verifica e le conseguenze inerenti il suo mancato soddisfacimento.

2.3 Condizioni per il pagamento dell'aiuto

I beneficiari, per poter ricevere il pagamento dell'aiuto, devono soddisfare quanto previsto nel precedente paragrafo "Condizioni di accesso".

Nel caso venga riscontrata, in fase di saldo, una eventuale inadempienza contributiva collegata al requisito di cui al punto 1) del precedente paragrafo "Condizioni di accesso relative ai richiedenti/beneficiari" (regolarità contributiva), ARTEA provvede ad effettuare gli adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 31 del D.L.69/2013 convertito in Legge del 9 agosto 2013, n.98 con le modalità di cui all'articolo 01, comma 16 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.2 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 così come modificato dall'art.45, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla L.29 dicembre 2021, n.233.

I beneficiari, inoltre devono essere, ai sensi dell'art. 91, lettera b) del D. Lgs 159/2011 (nuovo codice antimafia) e s.m.i in regola con la certificazione antimafia. Il mancato soddisfacimento del requisito porta alla decadenza del beneficio e conseguente revoca dell'atto per l'assegnazione dei contributi con recupero degli eventuali aiuti erogati, maggiorati degli interessi.

Inoltre ai sensi della Decisione della G.R.n.4 del 25/10/2016, così come modificata dalla Decisione della G.R. n.23 del 03/02/2020 e dalla Decisione della G.R. n.18 del 21/02/2022, è sospeso il pagamento degli aiuti alle imprese quando a carico dell'imprenditore risultano procedimenti penali in corso per reati gravi in materia di lavoro come definiti al punto 2) del precedente paragrafo "Condizioni di accesso" relative ai richiedenti/beneficiari (reati gravi) o quando l'imprenditore ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi, fino alla definizione del procedimento penale. In caso di sentenza di condanna passata in giudicato il contributo è revocato.

Inoltre per poter ricevere il pagamento dell'aiuto i beneficiari devono essere consapevoli che, nel caso di finanziabilità della domanda di aiuto, dovranno presentare in fase di istruttoria, ad integrazione della stessa domanda di aiuto, una dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti l'assenza dei procedimenti penali in corso e l'assenza di provvedimenti di condanna ancora non definitivi per i reati in materia di lavoro elencati nella Decisione Regione Toscana n.4 del 25 ottobre 2016, oppure, per i medesimi reati in materia di lavoro, di essere sottoposto a procedimenti penali od a provvedimenti di condanna non definitivi. Tutto ciò secondo modalità operative indicate da ARTEA attraverso circolari emanate dal responsabile del settore competente.

3. Il Piano di Sviluppo Aziendale

Il Piano di Sviluppo Aziendale deve essere redatto sulla base dello schema **di cui all'Allegato B) e presentato contestualmente alla domanda di aiuto.**

L'inizio dell'attuazione del Piano di Sviluppo Aziendale – consistente nello svolgimento delle attività e delle relative spese - deve avvenire in data successiva alla presentazione della domanda di aiuto ma **entro 9 mesi dalla data dell'atto per l'assegnazione dei contributi. Il mancato rispetto del termine di inizio dell'attuazione del piano aziendale determina la decadenza della domanda di aiuto.**

Il Piano di Sviluppo Aziendale deve sviluppare i seguenti punti:

- la situazione iniziale dell'azienda agricola;
- il progetto imprenditoriale per lo sviluppo dell'azienda, con la definizione delle tappe essenziali e degli obiettivi di sviluppo;
- i particolari delle azioni, incluse quelle inerenti la sostenibilità ambientale e all'efficienza delle risorse occorrenti per lo sviluppo dell'azienda, con particolare riferimento a: fabbisogno di formazione/consulenza, investimenti previsti (programma analitico degli investimenti comprensivo di crono-programma) e ogni altra azione ritenuta necessaria per lo sviluppo aziendale.

Il Piano di Sviluppo Aziendale ha una durata massima di 12 mesi a decorrere dalla data per l'atto di assegnazione dei contributi e deve concludersi entro il termine per la presentazione della domanda di pagamento a saldo indicato in tale atto salvo modifica del suddetto termine per effetto di proroga come disciplinata al paragrafo "Proroga dei termini" del documento Disposizioni Comuni. **Tale proroga, se concessa, deve comunque garantire che la domanda di pagamento sia presentata entro e non oltre il 31/03/2025 in tempo utile per consentire la rendicontazione della spesa alla Commissione europea al fine di evitare il disimpegno delle risorse a chiusura della programmazione FEASR 2014/2022.**

In caso di pluralità di insediamenti nella stessa azienda si prevede la presentazione di un unico Piano di Sviluppo Aziendale.

Per ciascun giovane beneficiario è prevista una soglia minima pari a 30.000 euro di investimenti ammessi a finanziamento sulle operazioni complessivamente attivate nel Pacchetto Giovani.

4. Il Premio all'insediamento

Il premio all'insediamento è pari a **euro 40.000** per ciascun beneficiario che diventano **euro 50.000** in caso di insediamenti in aziende ricadenti in aree montane ai sensi del comma 1 lett. a) dell'art. 32 del Reg.(UE) n.1305/2013 e smi. (almeno il 95% della SAU ricade in zona montana).

In caso di pluralità di insediamenti nella stessa azienda sono erogati fino ad un massimo di quattro (4) premi con la presentazione di un unico piano aziendale. In questo caso il premio all'insediamento di ciascun beneficiario è pari a quello previsto nel caso di insediamento individuale e ogni beneficiario dovrà singolarmente rispettare la soglia minima di investimento sulle operazioni attivate con il Pacchetto Giovani pari a 30.000 euro.

Nel caso di uscita di uno o più beneficiari dalla compagine societaria successivamente alla presentazione della domanda di aiuto fino al pagamento a saldo ,sarà ridotto proporzionalmente l'importo totale dei premi in funzione del numero di soggetti che escono dalla società e i soci rimanenti potranno rimodulare il piano aziendale fermo restando il rispetto della soglia minima di investimento sulle operazioni attivate pari a 30.000 euro, dei requisiti di accesso e dei criteri di priorità; la domanda deve comunque mantenere, nella graduatoria di riferimento, un punteggio utile per il finanziamento, pena la decadenza. Non è ammesso il subentro.

Il premio all'insediamento viene erogato in due tranches:

- la prima, pari al 70% dell'importo del premio (28.000/35.000 euro nel caso di insediamenti in zone montane) è liquidato dopo l'atto per l'assegnazione dei contributi previa costituzione della polizza fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA per un ammontare corrispondente al 100% del valore dell'importo della prima tranche e presentata conformemente al modello approvato disponibile nella sezione Modulistica del sito www.artea.toscana.it;

- la seconda, pari al 30% dell'importo del premio (12.000/15.000 euro nel caso di insediamenti in zone montane) a saldo, condizionata alla corretta attuazione del piano aziendale.

E' prevista la possibilità di non presentare la polizza fideiussoria qualora la domanda di saldo sia presentata contestualmente alla domanda di pagamento della prima tranche del premio.

Non è richiesta la rendicontazione del premio ma soltanto degli investimenti e/o spese collegate alle singole operazioni attivate.

5. Interventi finanziabili e spese ammissibili per le operazioni attivate

5.1 Interventi finanziabili sottomisura 4.1 "Sostegno investimenti nelle aziende agricole"

5.1.1 Interventi finanziabili relativi all'operazione 4.1.2

Gli investimenti di seguito elencati riportano, fra parentesi "l'aspetto generale" previsto nella colonna di sinistra della tabella 1 del paragrafo "Miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali dell'azienda agricola".

Gli investimenti e le spese ammissibili sono i seguenti:

A) INVESTIMENTI MATERIALI

A.O ACQUISTO TERRENI (MIGLIORAMENTO DEL RENDIMENTO ECONOMICO)

Il costo ammesso a contributo per l'acquisto dei terreni è pari all'importo massimo del 10% calcolato sul totale delle spese ammesse a contributo del presente tipo di operazione con esclusione del costo di acquisto del terreno e delle spese generali.

In ogni caso, l'acquisto dei terreni è ammissibile se sono rispettate le seguenti condizioni.

- a) esiste un nesso diretto e di indispensabilità tra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione;
- b) dall'attestazione di un tecnico abilitato indipendente (perizia giurata o atto notorio) o di un organismo debitamente autorizzato si dimostri che il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato. Nel caso in cui il prezzo di acquisto sia superiore al valore di mercato, quest'ultimo corrisponde con l'importo massimo ammissibile.

A.1 COSTRUZIONE E/O RISTRUTTURAZIONE DI FABBRICATI PRODUTTIVI AZIENDALI

Ai fini del presente bando si definiscono "Fabbricati produttivi aziendali" i fabbricati in muratura e i manufatti aziendali la cui installazione richiede la modifica permanente del suolo.

Negli investimenti di seguito elencati è inclusa anche l'impiantistica (elettrica, idraulica, termosanitaria e simili):

1) produzioni vegetali (miglioramento del rendimento economico):

- serre fisse, compresi i volumi strettamente necessari a contenere gli impianti tecnici a servizio delle stesse;

2) produzioni zootecniche (miglioramento del rendimento economico/miglioramento della qualità delle produzioni):

- stalle o ricoveri per il bestiame, compresi i recinti di servizio a tali strutture;
- locali adibiti a contenere gli animali nelle varie fasi dell'allevamento;
- fienili e silos;
- locali adibiti a laboratorio di analisi per la rilevazione di parametri igienico-sanitari, organolettici e qualitativi;

3) trasformazione dei prodotti agricoli (miglioramento del rendimento economico/miglioramento della qualità delle produzioni)

- locali adibiti alla conservazione/immagazzinamento dei prodotti agricoli primari e/o dei prodotti agricoli ottenuti dal processo di trasformazione entrambi appartenenti all'Allegato I del Trattato UE;
- locali adibiti alla trasformazione dei prodotti agricoli primari in prodotti agricoli entrambi appartenenti all'allegato I del Trattato UE;
- locali adibiti al confezionamento dei prodotti agricoli primari e/o dei prodotti agricoli ottenuti dal processo di trasformazione entrambi appartenenti all'Allegato I del Trattato UE;
- locali adibiti a laboratorio di analisi per la rilevazione di parametri igienico-sanitari, organolettici e qualitativi;

4) la commercializzazione dei prodotti agricoli (miglioramento del rendimento economico/miglioramento della qualità delle produzioni):

- locali e "piattaforme di movimentazione" adibite alla commercializzazione dei prodotti agricoli primari e/o dei prodotti agricoli ottenuti dal processo di trasformazione entrambi appartenenti all'allegato I del Trattato della UE.

A.2 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (miglioramento del rendimento economico/miglioramento ambientale)

Gli interventi sono finalizzati al:

1) risparmio energetico mediante coibentazione di edifici aziendali e serre fisse.

Sono considerati interventi di coibentazione, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la realizzazione del cappotto termico (pareti laterali), l'adeguamento degli infissi, la realizzazione del tetto ventilato (coperture) o del solaio a terra (isolamento delle fondazioni dell'edificio a terra);

2) miglioramento dell'efficienza degli impianti di riscaldamento/raffreddamento.

Sono considerati interventi di miglioramento dell'efficienza degli impianti di riscaldamento/raffreddamento: l'installazione di caldaie ad alta efficienza certificate (incluse caldaie a condensazione); l'installazione di centralina di controllo per la rilevazione della temperatura.

A.3 RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI COPERTURE E PARTI IN CEMENTO AMIANTO, SECONDO LE NORME VIGENTI (miglioramento ambientale)

Gli interventi di rimozione e smaltimento di coperture e parti in cemento amianto sono ammissibili a finanziamento se effettuati sui fabbricati elencati alla precedente lettera A.1 (fabbricati produttivi aziendali) e sulle strutture destinate alla rimessa di macchine e di attrezzature utilizzate nella coltivazione/raccolta.

A.4 REALIZZAZIONE E/O RISTRUTTURAZIONE DI STRUTTURE PER LO STOCCAGGIO E PER IL TRATTAMENTO DEGLI EFFLUENTI PALABILI E NON PALABILI DEGLI ALLEVAMENTI (miglioramento ambientale);

A.5 REALIZZAZIONE E/O MIGLIORAMENTO DI STRUTTURE PER LO STOCCAGGIO E PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE RICICLATE (miglioramento del rendimento economico /miglioramento ambientale)

Rientrano nella definizione di "strutture per lo stoccaggio" gli invasi, i serbatoi e le vasche per lo stoccaggio delle "acque riciclate"; sono, invece, esclusi i pozzi.

Ai fini dell'operazione si definiscono "acque riciclate" quelle meteoriche o reflue, da destinare eventualmente nel riuso per le attività aziendali; è comunque escluso l'utilizzo per scopi irrigui.

Gli interventi di miglioramento comprendono le opere finalizzate a migliorare la funzionalità e l'efficienza d'uso, quali la riduzione delle perdite (impermeabilizzazione), la messa in sicurezza, ivi compresa la realizzazione dello scarico di fondo, il rimodellamento per il miglioramento della capacità di raccolta delle acque.

Nell'ambito degli investimenti collegati al trattamento delle acque riciclate vi rientrano i sistemi finalizzati a migliorare la qualità delle stesse (ad esempio gli impianti di potabilizzazione, di fitodepurazione) o mirati a limitare gli inquinamenti puntiformi (ad esempio biobed).

Sono inclusi gli investimenti nella reti di adduzione e distribuzione delle acque riciclate/trattate.

Gli investimenti sono ammissibili a condizione che siano riferiti esclusivamente all'attività di allevamento e/o di trasformazione e/o di commercializzazione. Sono esclusi gli investimenti riferiti in modo esclusivo o parziale all'attività di coltivazione.

A.6 MIGLIORAMENTI FONDIARI:

1) impianti per la produzione di specie vegetali poliennali (miglioramento del rendimento economico/miglioramento della qualità delle produzioni):

- realizzazione di impianti di specie arboree da frutto, inclusi gli impianti olivicoli e i castagneti da frutto. Sono ricompresi i rinfittimenti e l'esecuzione di innesti in impianti esistenti;
- miglioramento di impianti abbandonati o degradati di olivo e di castagno da frutto finalizzato al recupero produttivo. Sono ammissibili i seguenti investimenti: potature di riforma o di risanamento, capitozzatura, ceduzioni, preparazione ed esecuzione di innesti, taglio delle piante estranee o in sovrannumero, rinfoltimento dell'impianto;
- realizzazione di impianti di altre specie poliennali (permanenza per tutto il periodo di vincolo): da frutto; officinali e aromatiche; da fronda e/o da fiore reciso; "tartufaie coltivate" riconosciute tali ai sensi della L.R. 50/95 e smi; per la produzione di germogli da destinare all'alimentazione;
- allestimento di spazi da destinare alla produzione floro-vivaistica;
- realizzazione di recinzione per la protezione delle colture dai danni da fauna selvatica.

Il materiale di propagazione impiegato nei suddetti impianti deve essere conforme alle normative fitosanitarie vigenti al momento dell'acquisto dello stesso.

Sono esclusi dal finanziamento:

- a) la realizzazione di impianti di short rotation, di specie poliennali destinate alla produzione di biomassa o, più in generale, delle cosiddette "colture dedicate" destinate alla produzione di biocombustibili;
- b) la realizzazione di impianti di vigneto collegati ad operazioni di ristrutturazione e riconversione, compreso il "reimpianto per ragioni sanitarie e fitosanitarie" a norma dell'art. 46 del Reg. (UE) n. 1308/2013 destinati alla produzione di uva da vino in quanto finanziati nell'ambito dell'OCM vitivinicola;
- c) la realizzazione di nuovi impianti di vigneto destinati alla produzione di uve da vino e impiantati a seguito del rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'art. 63 del Reg. (UE) n. 1308/2013;
- d) gli investimenti collegati alla "gestione della risorsa idrica per scopi irrigui" (punto 1 del successivo paragrafo "Ulteriori interventi/spese non ammissibili");
- e) la realizzazione di impianti di tartufo bianco (*Tuber magnatum Pico*);
- f) gli impianti che impiegano materiale di propagazione non conforme alle normative fitosanitarie vigenti al momento dell'acquisto dello stesso.

Gli impianti per la produzione di tartufo sono ammissibili a finanziamento a condizione che si tratti di "tartufaie coltivate" riconosciute tali ai sensi dell'art. 5 della L.R. 50/95 e smi per le quali, entro la data di

presentazione della domanda di pagamento, sarà rilasciato al richiedente l'attestato di riconoscimento del diritto di raccolta riservata ai sensi dell'art. 6 della suddetta legge regionale ed avrà proceduto, sempre entro il suddetto termine, a tabellare l'area tartufigena oggetto di contributo ai sensi dell'art. 3 della suddetta legge regionale. Questi impianti devono essere realizzati con piante per le quali è stato rilasciato l'attestato di controllo delle piantine preventivamente mirrorizzate nei modi e nei termini riportati all'art. 6 della L.R. 50/95 e smi. Tale attestato sarà allegato in domanda di pagamento.

Se durante il periodo di vincolo di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni" l'attestato di riconoscimento del diritto alla raccolta riservata viene revocato o non rinnovato da parte degli enti preposti al suo rilascio, si procederà al recupero del contributo erogato.

Le tartufole coltivate ammesse a finanziamento sono quelle destinate alla produzione di tartufo nero pregiato (*Tuber melanosporum* Vitt.), di tartufi scorzone (*Tuber aestivum* Vitt.) e uncinato (*Tuber uncinatum* Chatin), di tartufo marzuolo o bianchetto (*Tuber borchii* Vitt. o *Tuber albidum* Pico), di tartufo brumale (*Tuber brumale* Vitt.) e tartufo moscato (*Tuber brumale* Vitt. var. *moschatum* De Ferry).

2) realizzazione degli elementi strutturali collegati alla gestione del pascolo (miglioramento del rendimento economico /miglioramento della qualità delle produzioni):

- recinzioni realizzate ex novo con struttura portante in legno e/o metallica per pascolo finalizzate anche alla protezione da predatori e/o per garantire adeguati livelli di biosicurezza dell'allevamento, esclusa la realizzazione di fondi chiusi di cui alla L.R. 3/94. In questa voce rientra anche la realizzazione di una nuova recinzione con le caratteristiche di cui sopra e distanziata da una già esistente il cui scopo è quello di garantire adeguati livelli di biosicurezza dell'allevamento;
- recinzioni realizzate ex novo con struttura portante in legno e/o metallica per pascolo finalizzate alla raccolta, contenimento degli animali, esclusa la realizzazione di fondi chiusi di cui alla L.R. 3/94;
- opere di canalizzazione dell'acqua e abbeveratoi;
- mangiatoie.

3) sistemazioni idraulico agrarie (miglioramento del rendimento economico/miglioramento ambientale):

- realizzazione di muretti a secco;
- realizzazione di terrazzamenti e/o ciglionamenti;
- realizzazione di affossature per la regimazione delle acque superficiali.

4) realizzazione di recinzioni per la protezione di allevamenti stabulati in grado di garantire adeguati livelli di biosicurezza dell'allevamento (miglioramento del rendimento economico/miglioramento della qualità delle produzioni).

Gli interventi sono finalizzati alla realizzazione di nuove recinzioni con struttura portante in legno e/o metallica in grado di garantire un adeguato livello di biosicurezza dell'allevamento (ad esempio attraverso la realizzazione, ad una data distanza di sicurezza, di recinzioni che circoscrivono la stalla e/o il ricovero nel quale vengono allevati gli animali) e/o di garantire un adeguato livello di protezione in caso di attacco dell'allevamento da predatori.

A.7 DOTAZIONI AZIENDALI

Il sostegno è previsto per l'acquisto e l'installazione di nuove "dotazioni aziendali" e della relativa impiantistica elettrica, idraulica, termosanitaria e simili di collegamento.

Rientrano nella definizione di "dotazione aziendale" i macchinari, gli impianti e le attrezzature elencati di seguito. Nell'ambito delle "attrezzature" sono ricomprese le cosiddette "strutture mobili" ovvero quei manufatti la cui installazione non richiede la trasformazione permanente del suolo, fermo restando il rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica comunale. Nel caso che si tratti di veicoli è ammesso esclusivamente l'allestimento del mezzo. I suddetti manufatti devono essere posizionati all'interno dell'UTE/UPS indicata in domanda di aiuto, salvo non sia indicato diversamente.

Le suddette "strutture mobili" possano essere spostate, momentaneamente e per esigenze imprenditoriali, dall'UTE/UPS in cui sono installate ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario a condizione che siano rispettate le condizioni richiamate al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni" in merito allo spostamento di un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento (preventiva comunicazione e che lo spostamento non comporterà un indebito vantaggio).

1) colturali e di raccolta (miglioramento del rendimento economico /miglioramento della qualità delle produzioni/miglioramento ambientale–riduzione dell'inquinamento ambientale o interventi di adattamento/mitigazione del sistema produttivo ai cambiamenti climatici):

- trattrici;
- macchinari per la lavorazione del terreno, compresi gli escavatori;
- macchinari, impianti ed attrezzature finalizzati all'effettuazione di operazioni: colturali; di raccolta; limitatamente per il comparto florovivaistico, di recupero e/o reimpiego dei materiali di lavorazione;
- accessori della trattrice per movimenti terra;
- rimorchi e carrelli collegabili alla trattrice per trasporto di prodotti e mezzi tecnici aziendali;
- attrezzature e mezzi di movimentazione interna di prodotti e mezzi tecnici aziendali;
- strutture per serre mobili e per copertura e ombreggiamento (escluso materiale di consumo);
- recinti mobili sia elettrificati che non, a difesa delle colture dalla fauna selvatica, inclusi i sistemi di protezione elettronici/ultrasonici a difesa delle colture dalla fauna selvatica;
- impianti antigrandine (escluso materiale di consumo).

2) allevamento (miglioramento del rendimento economico /miglioramento della qualità delle produzioni):

- macchine e impianti tecnologici per la mungitura e per l'allattamento artificiale;
- macchine e attrezzature per la preparazione dei mangimi a livello aziendale, per il prelievo e la distribuzione degli alimenti;
- arnie e altra attrezzatura per l'apicoltura esercitata in forma stanziale e/o per il nomadismo;
- strumentazione per la rilevazione di determinate patologie negli animali;
- allestimento di mezzi adibiti esclusivamente al trasporto degli animali vivi, compresi i carrelli (escluso per uso promiscuo e per il trasporto delle arnie);
- manufatti e recinzioni antipredazione, incluse le recinzioni elettrificate;
- sistemi di allerta e videosorveglianza per la difesa da predatori inclusi sistemi di videoripresa e/o dissuasione visiva/acustica quali a titolo esemplificativo i sistemi innovativi di allarme specie specifici in grado di avvisare l'allevatore e/o sistemi programmabili di dissuasione acustica/visiva;
- sistemi e attrezzature per l'identificazione elettronica dei capi e la loro gestione;
- abbeveratoi, compreso l'impianto di distribuzione dell'acqua di bevanda fino alla somministrazione della stessa;
- macchine ed attrezzature per uso zootecnico.

3) trasformazione dei prodotti agricoli (miglioramento del rendimento economico /miglioramento della qualità delle produzioni):

- macchinari, impianti ed attrezzature per la conservazione/immagazzinamento dei prodotti agricoli primari e/o dei prodotti agricoli ottenuti dal processo di trasformazione, entrambi appartenenti all'allegato I del Trattato UE;
- macchinari, impianti ed attrezzature per la trasformazione dei prodotti agricoli primari in prodotti agricoli, entrambi appartenenti all'allegato I del Trattato della UE.
- macchinari, impianti ed attrezzature per il confezionamento dei prodotti agricoli primari e/o dei prodotti agricoli ottenuti dal processo di trasformazione, entrambi appartenenti all'allegato I del Trattato UE.

4) commercializzazione dei prodotti agricoli (miglioramento del rendimento economico/miglioramento della qualità delle produzioni):

- allestimento di mezzi frigoriferi per il trasporto delle produzioni aziendali;
- allestimento di locali e di "piattaforme di movimentazione" adibite alla commercializzazione;
- strutture mobili per la commercializzazione anche in forma ambulante e al di fuori dall'UTE/UPS indicata in domanda; nel caso di veicoli è ammesso esclusivamente l'allestimento del mezzo;
- celle frigo;
- distributore per la vendita diretta del latte crudo al consumatore. La collocazione del distributore al di fuori delle UTE/UPS indicata in domanda può avvenire a condizione che siano soddisfatte le norme previste nel paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del Documento "Disposizioni Comuni" in merito allo spostamento di un impianto fisso o macchinario oggetto di finanziamento (preventiva comunicazione e che lo spostamento non comporterà un indebito vantaggio). Il richiedente/beneficiario è tenuto a comunicare preventivamente all'ufficio competente per l'istruttoria tale spostamento. Queste condizioni scattano ogni volta che avviene un cambiamento rispetto a quanto comunicato precedentemente. L'installazione all'interno o all'esterno delle Unità Produttive deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla DGR 381 del 28/05/2007 "Linee guida in materia di deroghe per la produzione e la trasformazione di latte crudo e di vendita diretta di latte crudo e Misure igienico sanitarie per la vendita di latte crudo destinato al consumo umano diretto" e dal Decreto Dirigenziale n. 919 del 3/3/2010, pena la non ammissibilità dell'investimento.

5) di servizio (miglioramento del rendimento economico/miglioramento della qualità delle produzioni):

- attrezzature informatiche, per la gestione delle attività produttive aziendali (solo hardware);
- attrezzature per la pulizia e l'igiene degli ambienti;
- strumentazione per la valutazione di parametri fisico/chimici per il monitoraggio e miglioramento della qualità igienico-sanitaria e nutrizionale dei prodotti agricoli e dei prodotti trasformati;

6) agricoltura di precisione (miglioramento del rendimento economico/miglioramento della qualità delle produzioni):

- sistemi/sensori che assolvono ad una o più delle seguenti funzionalità necessarie per adottare pratiche/tecniche di agricoltura di precisione:

i) Rilevazione ed elaborazione dei dati relativi a una o più delle caratteristiche sotto elencate al fine di ottenere informazioni utili per la gestione delle operazioni colturali dell'UTE indicata nella domanda quali lavorazione del terreno, streek tillage, controllo interrimento residui, semina/trapianto, trattamenti fitosanitari e concimazioni, raccolta selettiva, diradamento frutti, sfogliature, patate verdi etc:

- a. chimico – fisiche del terreno (ad esclusione del fabbisogno idrico);
- b. microclimatiche anche attraverso l'acquisto e l'installazione di capannine meteorologiche;
- c. della coltura nelle sue fasi di sviluppo;
- d. della produzione ottenuta in termini di qualità/quantità della stessa anche attraverso l'acquisto e l'impiego di droni;

ii) guida assistita o semi-automatica, posizionamento (GPS) e informazione geografica (GIS), sistema isobus, fleet management al fine di monitorare e controllare le modalità di esecuzione delle operazioni colturali e/o degli spostamenti delle macchine;

iii) distribuzione dei fitofarmaci e/o dei fertilizzanti con dosaggio a rateo variabile o a getto mirato o che sono in grado di adattare la distribuzione in funzione delle caratteristiche pedo-climatico-ambientali dell'UTE indicata in domanda e delle esigenze puntuali della coltura.

I suddetti sistemi/sensori (eccetto droni e stazioni per la rilevazione dei dati meteorologici e climatici) possono essere presenti su macchine/attrezzature che il soggetto intende acquistare con il presente tipo di operazione o possono essere installate, in quanto compatibili, in macchinari/attrezzature già presenti in azienda.

6) zootecnia di precisione (miglioramento del rendimento economico/miglioramento della qualità delle produzioni):

- sistemi/sensori che assolvono ad una o più delle seguenti funzionalità necessarie per adottare pratiche/tecniche di agricoltura di precisione:

- a) rilevazione della posizione dell'animale al pascolo (localizzazione e posizionamento geografico);
- b) rilevazione ed elaborazione dei dati inerenti il benessere dell'animale come lo stato produttivo, lo stato di salute e riproduttivo di ciascun animale, le sue esigenze nutrizionali;
- c) rilevazione dati dei singoli alimenti;
- d) calibrazione dei singoli alimenti che compongono la dieta dell'animale;
- e) gestione della razione alimentare in funzione delle esigenze dell'animale o di gruppi di animali.

I suddetti sistemi/sensori possono essere presenti su macchine/attrezzature che il soggetto intende acquistare con il presente tipo di operazione o possono essere installate, in quanto compatibili, in macchinari/attrezzature già presenti in azienda.

A.8 CARTELLONI, POSTER E TARGHE per azione di informazione e pubblicità ai sensi del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 (miglioramento del rendimento economico)

B) SPESE GENERALI

Le spese generali elencate al paragrafo "Spese generali" del documento "Disposizioni Comuni" sono calcolate in base alla metodologia di calcolo adottata dalla RRN/ISMEA di cui al successivo paragrafo "Valutazione di congruità e ragionevolezza" del presente documento.

C) INVESTIMENTI IMMATERIALI:

Acquisizione di programmi informatici e di acquisizione/progettazione di siti web per la gestione delle attività produttive aziendali.

5.2 Interventi finanziabili sottomisura 6.4 "Sostegno agli investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra agricole"

5.2.1 Interventi finanziabili relativi all'operazione 6.4.1

Gli interventi e i costi ammissibili sono i seguenti:

A) INVESTIMENTI MATERIALI

A.1 Interventi di qualificazione dell'offerta agrituristica e interventi per la preparazione e somministrazione di pasti, alimenti e bevande agli ospiti delle aziende che svolgono attività agrituristica:

1. interventi di recupero e ristrutturazione degli edifici per l'ospitalità e per la ricettività agrituristica dell'azienda;
2. acquisto di attrezzature idonee per la preparazione, lavorazione e conservazione dei cibi per la somministrazione di pasti, alimenti e bevande compresa la degustazione;
3. miglioramento delle condizioni di sicurezza e delle condizioni di agibilità e accessibilità aziendale e abbattimento delle barriere architettoniche;
4. realizzazione e/o sistemazione di percorsi aziendali in sicurezza;

5. realizzazione o miglioramento dell'isolamento termico degli edifici;
6. miglioramento dell'efficienza degli impianti di riscaldamento/raffreddamento. Per interventi di miglioramento dell'efficienza degli impianti di riscaldamento/raffreddamento si intende:
 - installazione di caldaie ad alta efficienza certificate e di pompe di calore;
 - installazione di centralina di controllo per la rilevazione in remoto della temperatura;
7. sistemi per il recupero, la depurazione e il riutilizzo delle acque per attività non produttive;
8. realizzazione di vasche, serbatoi, invasi e condutture per la raccolta di acque meteoriche per attività non produttive;
9. interventi volti al miglioramento, rispetto agli standard minimi obbligatori, delle piscine esistenti incluso l'acquisto di strumentazioni/attrezzature.
10. realizzazione e/o sistemazione di aree verdi attrezzate per lo svolgimento in azienda di attività ricreative all'aria aperta, con esclusione dell'acquisto di piante;
11. interventi relativi all'impiantistica e alla segnaletica;
12. acquisto di personal computer ed attrezzature informatiche destinate all'attività agrituristica;
13. realizzazione dei volumi strettamente necessari a contenere gli impianti tecnici (idrico, termico, di ventilazione, ecc.) che non possono, per esigenze tecniche di funzionalità o di sicurezza, trovare luogo entro il corpo dell'edificio;

Ulteriori specifiche

Sono escluse dal contributo le spese per gli acquisti di arredi, mobili, stoviglie, attrezzature per servizio tavola, vetrerie, porcellane e simili.

A.2 Interventi negli spazi aperti aziendali finalizzati a consentire l'attività di agriturismo:

1. realizzazione e/o sistemazione di aree per l'ospitalità in spazi aperti aziendali al fine di realizzare attività di agriturismo per l'ospitalità in tende, roulotte, camper e case mobili. Sono incluse le spese relative alla realizzazione di pozzetti agibili per acque di scarico e pozzetti di scarico per w.c. chimici, di servizi igienico-sanitari, di servizi di lavanderia;
2. realizzazione di elementi essenziali non in muratura, finalizzati ad un corretto inserimento degli interventi per l'agri-turismo e agri-sosta-camper nel contesto paesaggistico (quali divisorii, coperture, etc...);
3. realizzazione dei volumi strettamente necessari a contenere gli impianti tecnici (idrico, termico, di ventilazione, ecc.) che non possono, per esigenze tecniche di funzionalità o di sicurezza, trovare luogo entro il corpo dell'edificio;
4. interventi relativi all'impiantistica e alla segnaletica;
5. realizzazione e/o sistemazione di percorsi aziendali in sicurezza

A.3 Interventi finalizzati allo sviluppo di attività educative/didattiche (fattorie didattiche):

1. interventi di recupero e ristrutturazione degli edifici da adibire a soggiorni diurni e locali per lo svolgimento di attività formative e didattiche;-
2. allestimento all'interno dei fabbricati aziendali di locali e aule laboratorio per lo svolgimento di attività formative e didattiche inclusi i servizi igienici;
3. miglioramento delle condizioni di sicurezza e delle condizioni di agibilità e accessibilità aziendale e abbattimento delle barriere architettoniche;
4. acquisto di attrezzature, arredi e strumenti didattici da impiegare per percorsi formativi-didattici. Sono escluse dal contributo le spese per arredi esterni con funzione di mero svago (es. ombrelloni, barbecue, sdraio);
5. allestimento di aree da destinare a coltivazioni e/o allevamenti, non come attività produttive aziendali, ma per lo svolgimento delle attività educative/didattiche (fattorie didattiche);
6. realizzazione e/o sistemazione di percorsi aziendali in sicurezza;

7. interventi per la realizzazione e/o sistemazione di percorsi didattico-naturalistici;
8. interventi relativi all'impiantistica e alla segnaletica;

Ulteriori specifiche

Sono escluse dal contributo le spese per gli acquisti di stoviglie, attrezzature per servizio tavola, vetrerie, porcellane e simili.

A.4 Interventi finalizzati allo sviluppo di attività sociali e di servizio per le comunità locali

Fra le attività sociali e di servizio per le comunità locali di cui **all'art.10 bis del Regolamento attuativo 46/R/2004** sono ammissibili gli interventi relativi alle seguenti attività:

a) attività educative e didattico-ricreative:

- attività afferenti ai nidi di infanzia e ai servizi integrativi della prima infanzia svolte nel rispetto della L.R. 32/2002 e del suo regolamento attuativo n.41/R/2013;
- attività di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare dai 3 ai 6 anni svolte secondo la normativa vigente;

b) accoglienza di persone, compresi i minori, con disabilità o svantaggio: attività giornaliera o di soggiorno con pernottamento orientata anche all'inclusione nei processi produttivi agricoli di soggetti deboli, con disabilità o svantaggio o in fase di reinserimento sociale. Per tali attività è necessaria la presenza di almeno un adulto con mansioni di animazione, custodia e formazione;

c) riabilitazione/cura tramite attività rurali: attività giornaliera o di soggiorno con pernottamento aventi finalità socio-terapeutiche o comunque di assistenza, anche attraverso specifiche metodologie collegate all'attività aziendale rivolte a persone con disabilità o svantaggio di qualsiasi genere. Per tali attività è necessaria la presenza di almeno un adulto con mansioni di animazione e custodia;

Le attività di cui alle lettere b) e c) sono svolte nel rispetto della L.r. 41 del 24/02/2005-

Gli investimenti ammissibili sono i seguenti:

1. interventi di recupero e ristrutturazione di fabbricati aziendali da adibire a soggiorni diurni o con pernottamento e locali, inclusi i servizi igienici, per lo svolgimento delle attività sociali e di servizio per le comunità locali di cui all'art.10 bis del Regolamento attuativo n.46/R/2004;
2. allestimento all'interno dei fabbricati aziendali di locali per lo svolgimento di attività socio-assistenziali inclusi i servizi igienici;
3. miglioramento delle condizioni di sicurezza e delle condizioni di agibilità e accessibilità aziendale e abbattimento delle barriere architettoniche;
4. acquisto di attrezzature, arredi e strumenti da impiegare per attività sociali. Sono escluse dal contributo le spese per arredi esterni con funzione di mero svago (es. ombrelloni, barbecue, sdraio);
5. allestimento di aree da destinare a coltivazioni e/o allevamenti, non come attività produttive aziendali, ma per lo svolgimento delle attività sociali;
6. realizzazione e/o sistemazione di percorsi aziendali in sicurezza;
7. interventi per la realizzazione e/o sistemazione di percorsi didattico-naturalistici;
8. interventi relativi all'impiantistica e alla segnaletica

Ulteriori specifiche

Sono escluse dal contributo le spese per gli acquisti di stoviglie, attrezzature per servizio tavola, vetrerie, porcellane e simili.

A.5 Interventi per attività ricreative, sportive, escursionistiche e di ippoturismo riferite al mondo rurale comprese le attività legate alle tradizioni rurali e alla valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche

1. adattamento/ristrutturazione/adeguamento di strutture e recinti per il ricovero, per l'addestramento e l'impiego di animali per attività ricreative, escluso fini sportivi agonistici, e per attività faunistico-venatoria (es. recinti, maneggio, laghetti per pesca, gabbie per riproduttori, recinti per ambientamento...);
2. acquisto di attrezzature escluso il materiale di facile consumo da utilizzare per le suddette attività;
3. interventi di restauro e risanamento conservativo di bivacchi fissi;
4. interventi per la realizzazione e/o sistemazione di percorsi escursionistici;
5. interventi per la realizzazione e/o sistemazione di aree verdi attrezzate per lo svolgimento in azienda di attività ricreative all'aria aperta, con esclusione dell'acquisto di piante;
6. realizzazione e/o sistemazione di percorsi aziendali in sicurezza;
7. interventi relativi all'impiantistica e alla segnaletica;
8. acquisto di attrezzature fisse per i percorsi;
9. restauro e risanamento conservativo di locali aziendali finalizzato alla realizzazione di un laboratorio per "mestieri tradizionali del mondo rurale"; sono compresi gli interventi relativi all'impiantistica;
10. acquisto di attrezzature afferenti allo svolgimento dei "mestieri tradizionali del mondo rurale".

Ulteriori specifiche

Sono esclusi gli investimenti per attività ricreative non connesse alle tradizioni rurali (piscine, golf, tennis ecc). Per "Mestieri tradizionali del mondo rurale" si intendono i processi produttivi e le attività dell'agricoltura e del mondo rurale, quali:

- lavorazione della terracotta e della ceramica, del vetro, del marmo, dell'alabastro, del mosaico, del legno, del ferro battuto per utensileria e per decorazione, della paglia, del cuoio per selleria e finimenti sportivi;
- la tessitura, la lavorazione della lana e la tintura con colori naturali dei tessuti artigianali;
- le attività di maniscalco, di "doma" di cavalli, il mestiere del "buttero", il mestiere del "carbonaio", con relative attività di trasformazione del legno in carbone.

A.6 Interventi per attività di conoscenza di prodotti del territorio quali vino e olio ai sensi della L.r.30/2003 (enoturismo e oleoturismo)

1. interventi di recupero e ristrutturazione degli edifici da adibire ad ambienti o spazi da dedicare all'accoglienza per attività di conoscenza di prodotti del territorio quali vino e olio ai sensi della L.R.30/2003;
2. allestimento all'interno dei fabbricati aziendali di locali utilizzati per l'attività di conoscenza dei prodotti del territorio quali vino e olio ai sensi l.r.30/2003 e smi;
3. miglioramento delle condizioni di sicurezza e delle condizioni di agibilità e accessibilità aziendale e abbattimento delle barriere architettoniche;
4. acquisto di attrezzature, arredi e strumenti da impiegare per l'attività di conoscenza dei prodotti del territorio quali vino e olio. Sono escluse dal contributo le spese per acquisto di bicchieri, stoviglie, attrezzature per servizio tavola, vetrerie, porcellane e simili.
5. interventi relativi all'impiantistica e alla segnaletica

B) SPESE GENERALI

Le spese generali di cui al paragrafo "Spese generali" del documento "Disposizioni Comuni" sono ammissibili nel limite del 10% calcolato sull'importo complessivo degli investimenti materiali di cui alla precedente lettera A).

C) INVESTIMENTI IMMATERIALI: acquisizione di programmi informatici finalizzati alla gestione degli ospiti, alla gestione della struttura aziendale e per sistemi di vendita online dei prodotti e servizi.

6. Condizioni di ammissibilità degli interventi

6.1 Localizzazione degli interventi

Gli interventi per poter essere ammessi al sostegno e beneficiare del pagamento degli aiuti, devono ricadere all'interno del territorio regionale e rispondere a quanto previsto nei paragrafi "Localizzazione degli investimenti materiali" e "Localizzazione degli investimenti immateriali" del documento "Disposizioni Comuni".

6.2 Possesso dell'UTE

In domanda di aiuto devono essere indicate l'unità produttiva in cui avviene l'insediamento e le singole particelle che la compongono, specificando una unità produttiva principale di riferimento per la presentazione della domanda di aiuto. Il possesso delle Unità Produttive deve essere dimostrato prima dell'emissione dell'atto per l'assegnazione dei contributi procedendo ad aggiornare il fascicolo aziendale.

Relativamente ai titoli di possesso dell'UTE/UPS ammissibili si fa riferimento a quanto previsto nel documento Disposizioni Comuni al paragrafo "Possesso di UTE/UPS".

I titoli a dimostrazione del possesso devono essere registrati o in forma di atto pubblico.

Il richiedente al momento della presentazione della domanda di aiuto, deve dichiarare di essere consapevole delle disposizioni e limitazioni connesse al possesso dell'UTE/UPS.

Il possesso dei beni immobili collegati agli investimenti (intesi come beni immobili su cui ricadono gli investimenti, come nel caso di fabbricati, miglioramenti fondiari etc.) deve essere verificato prima dell'emissione dell'atto per l'assegnazione dei contributi (con riferimento esclusivo a quel momento e non alla domanda di aiuto) e prima della liquidazione del saldo dei contributi.

Al momento della presentazione della domanda di pagamento, il beneficiario deve produrre titoli che prevedano il possesso dei beni immobili in cui ricadono gli investimenti per almeno 5 anni, fatto salvo il rispetto degli impegni di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" del documento Disposizioni Comuni.

Il possesso delle altre particelle che compongono l'UTE/UPS necessarie per l'ammissibilità degli investimenti deve essere verificato prima dell'emissione dell'atto per l'assegnazione dei contributi (con riferimento esclusivo alla situazione di questo momento e non a quella della domanda di aiuto) e prima del saldo dei contributi.

Le eventuali modifiche apportate alle unità produttive dalla domanda di aiuto e fino all'erogazione del contributo a saldo, sono disciplinate dal capitolo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" del documento Disposizioni Comuni.

Le eventuali modifiche alle unità produttive dopo l'erogazione del saldo e fino alla conclusione degli impegni ex post di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione", sono disciplinate dal capitolo "Possesso dell'UTE/UPS" del documento Disposizioni Comuni.

6.3 Cantierabilità degli investimenti

E' richiesta la cantierabilità solo per le opere e gli interventi che sono soggetti a permesso di costruire ai sensi della L.r. n.65/2014 e/o sono soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi della legge regionale 10/2010 e del DM 30/03/2015 n.52.

Il requisito è soddisfatto quando il permesso di costruire e/o la VIA sono stati acquisiti entro la data di ricezione della domanda di aiuto. La mancanza di tali requisiti, quando richiesto, porta all'esclusione dal contributo degli interventi soggetti a permesso di costruire e/o VIA.

Per le altre tipologie di interventi non è richiesta la cantierabilità e l'acquisizione dei relativi permessi/autorizzazioni necessari alla realizzazione degli interventi stessi, può avvenire anche dopo la presentazione della domanda di aiuto, purché acquisiti precedentemente all'inizio dei lavori con indicazione degli estremi nella domanda di pagamento.

6.4 Norme di protezione ambientale

1. Gli interventi, effettuati all'interno di siti Natura 2000 (SIC, ZPS) e (SIR), devono:

a) essere compatibili con le 'Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale' di cui alla DGR n. 644 del 5 Luglio 2004 e alla DGR n. 454 del 16 giugno 2008;

b) essere corredati da studio di incidenza ai sensi della normativa vigente (Direttiva 92/43 CEE, DPR 357/97 e smi, D.Lgs 152/06 e smi, LR 30/2015).

Qualora gli interventi siano effettuati all'interno di Aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 e LR 30/2015 e s.m.i., devono essere conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di tali aree protette.

Nella relazione allegata alla domanda devono essere descritti gli elementi utili a giustificare la compatibilità con le 'Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale' di cui alla suddetta lettera a), nel caso di interventi effettuati all'interno di siti Natura 2000, o la conformità ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori delle Aree protette, nel caso di interventi effettuati all'interno di dette Aree.

2. Per gli interventi soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi della L.R. 10/2010 e DM del 30/3/2015, n. 52, la VIA deve essere acquisita nei modi e nei termini indicati nel precedente paragrafo "Cantierabilità degli investimenti" e gli estremi della stessa devono essere comunicati come previsto nel successivo paragrafo "Documentazione da allegare alla domanda di aiuto".

6.5 Limitazioni sulla produzione di energie da fonti rinnovabili

1. Nel caso di impianti di cogenerazione alimentati a biomasse agro-forestali il calore dissipato non deve essere superiore al 50% della quantità di energia termica prodotta;

2. ai fini di quanto previsto dall'articolo 13(c) del Reg. 807 del 11/3/2014, si prevedono i seguenti standard minimi di efficienza in linea con la normativa nazionale (DPR 74/2013);

a) i generatori di calore devono avere valore minimo di rendimento di combustione espresso in percentuale pari a $87 + 2\log P_n$ (dove $\log P_n$ = logaritmo in base 10 della potenza utile nominale espressa in kW);

b) la "biomassa agro-forestale" utilizzata per alimentare gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è esclusivamente quella riportata nell'allegato X, alla parte V, parte II sez. 4 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., lettere da b) a e) comprese.

Tutti gli elementi di cui sopra devono essere verificati, in ammissibilità, in base alla documentazione tecnica relativa gli impianti che si intende realizzare e, al pagamento, in base alle specifiche tecniche degli impianti realizzati e delle attrezzature oggetto di finanziamento.

6.6 Condizioni di ammissibilità degli interventi sottomisura 4.1 - operazione 4.1.2

6.6.1 Ambiti e settori di intervento

Sono ammessi al sostegno e, poi, sono ammessi a beneficiare del pagamento degli aiuti, gli investimenti riguardanti le attività di produzione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli appartenenti all'allegato I del Trattato UE e ai settori di seguito elencati:

- animali vivi, carni, e altri prodotti primari di origine animale; latte; uve; olive; semi oleosi; cereali; legumi; foraggiere; ortofruttili compresi la castagna e il marrone; fiori e piante; piante officinali e aromatiche; miele e altri prodotti dell'apicoltura; colture industriali comprese le colture tessili e escluse quelle per la produzione di biomassa e le short rotation; piccoli frutti e funghi entrambi provenienti esclusivamente da coltivazione; nel caso dei tartufi questi devono provenire esclusivamente da "tartufaie coltivate" definite tali ai sensi della L.R. 50/95; tabacco.

Ai fini del presente bando nella "trasformazione" sono incluse, anche, le attività di trasformazione/lavorazione, conservazione/immagazzinamento e di confezionamento dei prodotti agricoli primari e/o dei prodotti ottenuti dal processo di trasformazione con le limitazioni di cui al successivo paragrafo.

6.6.2 Disposizioni specifiche per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli

Il processo di trasformazione e la commercializzazione sono ammissibili se i prodotti agricoli sia in entrata che in uscita appartengono all'Allegato I del Trattato UE e ai settori elencati nel precedente paragrafo "Ambiti e settori di intervento".

Il sostegno ad investimenti per la trasformazione e per la commercializzazione è riconosciuto anche nel caso di impiego di prodotti agricoli di provenienza extra aziendale (incluso in questi ultimi anche i conferimenti dei soci delle cooperative) nei limiti di 1/3 del totale dei prodotti lavorati. Quest'ultimo parametro può essere calcolato come media dei tre anni precedenti a quello di presentazione della domanda di aiuto o, in alternativa, in funzione del potenziale produttivo aziendale a regime; alla determinazione del parametro concorrono esclusivamente i prodotti dei settori interessati dall'investimento.

6.6.3 Complementarietà fra investimenti sul PSR e quelli previsti nell'OCM ortofrutta, olio di oliva, miele e vitivinicola

Il soggetto in domanda deve dichiarare di non ricevere, nel caso di investimenti direttamente e univocamente attribuibili al settore ortofrutta, olio di oliva, apicoltura e per quanto riguarda il settore vitivinicolo limitatamente agli investimenti collegati alla trasformazione delle uve da vino, all'imbottigliamento, alla conservazione e immagazzinamento del vino, altri finanziamenti per la stessa voce di spesa.

Le verifiche finalizzate ad evitare che un beneficiario riceva, per una stessa voce di spesa, più forme di sostegno saranno rese possibili tramite la consultazione di sistemi informativi come disposto da appositi atti dell'Autorità di Gestione (si veda il Decreto Dirigenziale n. 6155 del 06/04/2022 e smi).

L'ammissibilità al sostegno e al pagamento degli investimenti direttamente ed univocamente attribuibili al settore ortofrutta, olio di oliva, apicoltura e vitivinicolo limitatamente agli investimenti collegati alla trasformazione delle uve da vino, all'imbottigliamento, alla conservazione e immagazzinamento del vino, avvengono se il soggetto non riceve per una stessa voce di spesa un finanziamento a valere sulle relative OCM.

Le voci di spesa direttamente ed univocamente attribuibili al settore ortofrutta, olio di oliva, apicoltura e vitivinicolo limitatamente agli investimenti collegati alla trasformazione delle uve da vino, all’imbottigliamento, alla conservazione e immagazzinamento del vino che non rispettano quanto descritto nel capoverso precedente sono escluse o decadono dal beneficio con conseguente recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

6.6.4 Miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali dell’azienda agricola

Il sostegno è concesso agli investimenti che migliorano le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda agricola. Il requisito è soddisfatto se una quota pari o superiore al 40% è riconducibile ad almeno uno dei seguenti aspetti generali di cui alla tabella 1, in termini di:

- a) investimento ammesso per tipo di operazione, in fase di istruttoria di ammissibilità;
- b) spesa ammessa per tipo di operazione, in sede di istruttoria di pagamento.

Il requisito di “miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali dell’azienda agricola” deve essere verificato e soddisfatto prima dell’emissione dell’atto per l’assegnazione dei contributi e in sede di accertamento finale.

Tabella 1

Aspetti generali	Aspetti specifici
Miglioramento del rendimento economico quando gli investimenti:	introducono tecnologie innovative e sostenibili
	favoriscono innovazione di processo e di prodotto
	ottimizzano i fattori di produzione
	concorrono alla diversificazione delle produzioni o allo sviluppo di attività di commercializzazione
Miglioramento della qualità delle produzioni quando gli investimenti:	favoriscono la riconversione a metodi di produzione biologici
	migliorano la qualità merceologica delle produzioni
	favoriscono l’adozione di sistemi di tracciabilità di prodotto o l’adeguamento funzionale all’adesione di sistemi di qualità riconosciuti a livello comunitario o nazionale/regionale
	favoriscono la situazione aziendale in termini di igiene e benessere degli animali
Miglioramento ambientale quando gli investimenti favoriscono:	l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili
	il risparmio idrico
	l’efficientamento energetico
	la riduzione dell’inquinamento ambientale
	l’adattamento/mitigazione del sistema produttivo ai cambiamenti climatici

Gli investimenti relativi ai tipo di operazione attivati nel presente bando ed elencati nel precedente sotto paragrafo “Interventi finanziabili” riportano, fra parentesi “l’aspetto generale” (colonna di sinistra della tabella 1) a cui questi sono indirizzati.

Nella relazione allegata alla domanda di aiuto, il richiedente deve dimostrare come l’investimento risponde ad almeno uno degli “aspetti specifici” indicati nella sopra citata tabella 1 a cui è collegato un “aspetto generale”.

6.6.5 Ulteriori limitazioni collegate all’ammissibilità degli investimenti

Sono ammessi al sostegno e, poi, sono ammessi a beneficiare del pagamento degli aiuti, gli investimenti che soddisfano, oltre a quanto previsto nei paragrafi precedenti, quanto segue:

- a) rispettano le disposizioni contenute al successivo paragrafo “Spese ammissibili/non ammissibili”;
- b) sono inclusi nel sotto paragrafo “Interventi finanziabili”;

- c) sono riferiti ad uno o più dei prodotti agricoli di cui al precedente paragrafo "Ambiti e settori di intervento";
- d) sono limitati alle strutture produttive aziendali;
- e) sono conformi al diritto applicabile unionale e alle disposizioni nazionali e regionali attuative del diritto unionale. Nel caso di acquisti di macchinari e attrezzature la presenza della marcatura "CE" ai sensi della normativa unionale vigente soddisfa la garanzia del rispetto dei requisiti unionali;
- f) sono congrui rispetto all'ordinamento produttivo, alla capacità produttiva e alle esigenze gestionali dell'UTE/UPS indicata in domanda di aiuto;
- g) se effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari di nuova introduzione, non siano ancora scaduti i termini per cui detti requisiti diventano obbligatori per l'azienda agricola;
- h) nel caso di interventi che interessano superfici boscate, come nel caso delle recizioni, sono ammissibili a condizione che le superfici boscate interessate dagli investimenti siano inferiori alla SAU dell'UTE indicata in domanda.

6.7 Condizioni di ammissibilità degli interventi sottomisura 6.4 - operazione 6.4.1

6.7.1 Principalità dell'attività agricola

Alla conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale e comunque prima dell'inizio delle attività agrituristiche di cui alla l.r. 30/2003 "Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche e dell'enoturismo in Toscana" e ssmmii, l'attività agricola deve essere prevalente rispetto alle attività di diversificazione. Il mancato rispetto di tale condizione per tutto il periodo di vincolo di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni", comporta la revoca e la restituzione del contributo concesso/erogato.

La relazione tecnica che accompagna la domanda di aiuto e che illustra il progetto che si intende attuare deve rappresentare, con riferimento al criterio scelto per la dimostrazione della prevalenza dell'attività agricola, lo stato dell'azienda al momento della presentazione della domanda e lo stato finale ipotizzato al termine degli investimenti programmati.

La prevalenza dell'attività agricola è dimostrata secondo una delle seguenti modalità:

1) **sistema a specifica dimostrazione:** la dimostrazione deve avvenire tramite idonei documenti contabili/fiscali/previdenziali.

2) **sistema standard:**

- se previste solo attività di diversificazione diverse dall'agriturismo (fattorie didattiche non in ambito agriturstico ai sensi della L.r. 30/2003): per la parte agricola, si prendono a riferimento i valori della produzione standard di cui all'allegato A della DGR n.476/2016 e s.m.i e, per la parte non agricola, si prendono a riferimento i valori contabili.

- se previste solo attività agrituristiche: si fa riferimento al criterio scelto dall'imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 6 comma 3 della L.r. 30/2003 "Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche e dell'enoturismo in Toscana" e ss.mm.ii.

Limitatamente agli investimenti per attività agrituristiche, nel caso in cui gli interventi indicati in domanda di aiuto siano finalizzati all'incremento delle attività agrituristiche o in caso di agriturismo non ancora in esercizio, deve essere presentata la SCIA agriturstica al comune di riferimento entro il termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento.

6.7.2 Ulteriori limitazioni collegate all'ammissibilità degli investimenti

Sono ammessi al sostegno e a beneficiare del pagamento degli aiuti, gli investimenti che soddisfano, oltre a quanto previsto nei paragrafi precedenti, quanto segue:

- a. rispettano le disposizioni contenute al successivo paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili";
- b. sono inclusi nel sottoparagrafo "Interventi finanziabili";
- c. sono conformi al diritto applicabile unionale e alle disposizioni nazionali e regionali attuative del diritto unionale. Nel caso di acquisti di macchinari e attrezzature la presenza della marcatura "CE" ai sensi della normativa unionale vigente soddisfa la garanzia del rispetto dei requisiti unionali;
- d. gli interventi rientrano fra quelli previsti dalla L.r. 30/2003 "Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche e dell'enoturismo in Toscana" e ss.mm.ii fatto salvo quanto previsto al paragrafo "Interventi/Spese non ammissibili".
- e. se effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari di nuova introduzione, non siano ancora scaduti i termini per cui detti requisiti diventano obbligatori per l'azienda.

6.8 Massimali e minimali delle sottomisure

Per ciascun beneficiario è prevista una soglia minima pari a 30.000 euro di investimenti ammessi a finanziamento sulle operazioni complessivamente attivate nel Pacchetto Giovani.

L'importo massimo del contributo pubblico concedibile per le sottomisure complessivamente attivate per ogni giovane beneficiario non può essere superiore a 70.000 euro.

Non sono ammesse domande di aiuto riferite a ciascuna operazione con un contributo minimo richiesto/concesso inferiore a 5.000,00 euro.

La domanda di aiuto riferita a ciascuna operazione è esclusa dal finanziamento qualora il contributo minimo richiesto o determinato in sede di istruttoria di ammissibilità scende al di sotto del suddetto importo minimo. Viene invece ammessa a pagamento la domanda riferita a ciascuna operazione il cui contributo, richiesto o determinato in sede di istruttoria a saldo, scende al di sotto di tale importo minimo.

6.9 Durata e termini di realizzazione del progetto

6.9.1 Termine iniziale: decorrenza dell'ammissibilità delle spese e inizio delle attività

Un progetto o un'attività è ammissibile a finanziamento a condizione che "l'avvio dei lavori del progetto o dell'attività" e le relative spese decorrano a partire dal giorno successivo alla ricezione della domanda di aiuto, eccezione fatta per le spese generali di cui all'art. 45.2 c) del Reg. (UE) n. 1305/2013 effettuate nei 24 mesi prima della presentazione della domanda stessa e connesse alla progettazione dell'intervento proposto nella domanda di sostegno, inclusi gli studi di fattibilità.

Si intende per "avvio dei lavori del progetto o dell'attività" la data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima (articolo 2 comma 25 del reg. UE n.702/2014).

L'inizio/avvio delle attività deve essere così dimostrato:

- 1.) nel caso di interventi soggetti a permesso a costruire, l'impresa richiedente deve indicare la data di presentazione al Comune competente della "Comunicazione di inizio lavori", così come disposto dalla L.R. n. 65/2014. Ai fini della dimostrazione del rispetto di quanto sopra si fa riferimento:
 - alla data in cui il gestore della PEC rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario (nel caso di invio tramite PEC);
 - alla data del timbro postale di invio della comunicazione (nel caso di spedizione tramite raccomandata AR);

- alla data del protocollo di arrivo al Comune (nel caso di consegna a mano);
- 2.) nel caso di investimenti soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA di cui alla L.R. n. 65/2014) l'inizio dei lavori è attestato dalla data della presentazione della SCIA se successiva a quella della ricezione della domanda di aiuto. Nel caso in cui la data di presentazione della SCIA sia antecedente alla presentazione della domanda di aiuto, il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori;
 - 3.) nel caso di investimenti eseguibili come attività di edilizia libera (di cui alla L.R. n. 65/2014), il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori o deve indicare la data di presentazione al Comune competente della Comunicazione di Attività di Edilizia Libera;
 - 4.) nel caso di acquisto di macchinari e attrezzature il richiedente deve produrre documenti amministrativi relativi agli acquisti effettuati (contratti di acquisto o, in mancanza di questi ultimi, fatture dei beni acquistati o altri giustificativi di spesa) nei quali sia indicata la data effettiva di acquisto;
 - 5.) nel caso di investimenti collegati all'esecuzione di interventi selvicolturali previsti dalla L.R. 39/00 e s.m.i. o ai fini del vincolo idrogeologico il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori;
 - 6.) nel caso di acquisto di terreni, l'impresa richiedente deve dimostrare che i contratti di acquisto siano stati sottoscritti in data successiva alla ricezione della domanda di aiuto;
 - 7.) nel caso di investimenti immateriali necessari alla realizzazione del progetto, il richiedente deve produrre documenti amministrativi (contratti per l'acquisizione dei servizi o, in mancanza di questi ultimi, fatture o altri giustificativi di spesa) nei quali risulti la data di stipula o la data di acquisto.

5.9.2 Termine finale

Il Piano di Sviluppo Aziendale ha una durata massima di 12 mesi a decorrere dalla data per l'atto di assegnazione dei contributi e deve concludersi entro il termine per la presentazione della domanda di pagamento a saldo indicato in tale atto salvo modifica del suddetto termine per effetto di proroga di massimo 180 giorni che, se concessa, **deve comunque garantire che la domanda di pagamento sia presentata entro e non oltre il 31/03/2025 in tempo utile per consentire la rendicontazione della spesa alla Commissione europea al fine di evitare il disimpegno delle risorse a chiusura della programmazione FEASR 2014/2022.**

7. Spese ammissibili/Non ammissibili

7.1 Normativa di riferimento

Le norme sull'ammissibilità delle spese, incluse quelle collegate alle modalità di pagamento e alla gestione dei flussi finanziari, sono definite al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" del documento "Disposizioni comuni".

Nei paragrafi che seguono sono riportati ulteriori dettagli di natura tecnico/operativa, collegati a specifiche tipologie di spesa.

7.2 Valutazione di congruità e ragionevolezza

La valutazione della congruità e della ragionevolezza dei costi, ai fini dell'ammissibilità di una spesa, deve avvenire nei modi e nei termini indicati nel paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" del documento Disposizioni Comuni a cui si rinvia.

Nel caso di acquisto di **"Trattori e mietitrebbie"**, si utilizzano le tabelle standard di costi unitari – UCS (opzione b, comma 1 dell'art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013), per classe di potenza nominale, di cui alla metodologia di calcolo adottata dalla RRN/ISMEA comprendente 10 sottocategorie di trattori e 2 sottocategorie di mietitrebbie. **I costi standard di riferimento sono quelli contenuti nella versione denominata "Aggiornamento dei valori OSC – marzo 2022"; per quanto riguarda gli accessori per la trebbiatrice e per le mietitrebbie valgono gli indirizzi gestionali descritti nella versione della metodologia datata dicembre 2020.** Entrambi i documenti sono consultabili al seguente link: <http://www.regione.toscana.it/psr-2014-2020/testo-e-misure-psr>, paragrafo costi semplificati.

Nel caso delle **"Spese generali"** collegate agli investimenti materiali si utilizza il tasso forfettario (opzione c e d, comma 1 dell'art.67 del Reg. (UE) n.1303/2013) di cui alla metodologia di calcolo adottata dalla RRN/ISMEA ai sensi della lettera c), comma 5, art.67 del Reg.(UE) n.1303/2013, per l'individuazione dei costi semplificati (CS) per le spese di progettazione delle sottomisure 4.1 e 4.2 dei PSR. I costi standard di riferimento sono quelli contenuti nella versione **"Aggiornamento 2021"** consultabile al seguente link: <http://www.regione.toscana.it/psr-2014-2020/testo-e-misure-psr>, paragrafo costi semplificati.

Nel caso di acquisto di **"Frantoi Oleari"**, si utilizzano le tabelle standard di costi unitari – UCS (opzione b, comma 1 dell'art.67 del Reg. (UE) n. 1303/2013) redatte dalla RRN/ISMEA, comprendenti due tipologie di impianti suddivisi in fasce di capacità oraria di lavorazione (kg/h), di cui alla metodologia di calcolo adottata dalla RRN/ISMEA (lettera a, comma 5, art. 67 del Reg. (UE) n.1303/2013). Le tabelle di riferimento sono quelle contenute nella versione denominata **"Aggiornamento 2022"**, consultabili al seguente link: <http://www.regione.toscana.it/psr-2014-2020/testo-e-misure-psr>, paragrafo costi semplificati. La capacità oraria di lavorazione dell'impianto di frangitura deve essere certificata dalla ditta produttrice o da un consulente esperto in materia, tramite apposita perizia da allegare alla domanda di sostegno.

Il **"Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana"** approvato con **DGR n. 46 del 21 gennaio 2022** consultabile al seguente indirizzo: <http://prezzariollpp.regione.toscana.it/> (di seguito "Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana") deve essere preso come riferimento ai fini della verifica della ragionevolezza della spesa fatto salvo quanto segue.

Infatti, nel caso di realizzazione di nuovi **impianti arborei** si utilizzano le tabelle standard di costi unitari – UCS (opzione b, comma 1 dell'art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013) che, determinano, in funzione della tipologia di coltura, forma di allevamento, densità di impianto, il costo per ettaro dell'impianto "base" e delle eventuali "voci aggiuntive". Le voci aggiuntive ammissibili nel presente bando sono: scasso, impianto antigrandine, shelter, copertura in plastica, baulatura e pacciamatura. Dette "voci aggiuntive" potranno essere riconosciute a condizione che siano ammissibili nel presente bando e siano eseguite in fase di realizzazione dell'impianto arboreo. Può essere riconosciuto l'UCS relativo alla realizzazione di impianti arborei in aree a giacitura acclive a condizione che ricorrano le condizioni previste dalla metodologia. Non sono ammissibili, le "voci aggiuntive" collegate alla realizzazione dell'impianto di irrigazione (impianto irriguo e sostegno all'impianto irriguo).

Dette tabelle sono state elaborate secondo la metodologia di calcolo adottata dalla RRN/ISMEA (lettera a), comma 5, art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013), certificata ai sensi dell'articolo 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013. **Le tabelle di riferimento sono quelle contenute nella versione denominata "Aggiornamento luglio 2022"**, consultabili al seguente link: <https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22427>.

Ulteriori dettagli collegati all'utilizzo della metodologia dei costi standard, sono contenuti nei seguenti documenti elaborati dalla Rete Rurale Nazionale/ISMEA, a cui si rinvia per maggiori dettagli:

- orientamenti per la redazione e istruttoria delle domande relative ai progetti con costi semplificati - mietitrebbie/trattrici;
- orientamenti per la redazione e istruttoria delle domande relative ai progetti con costi semplificati – nuovi impianti arborei;
- Faq inerenti la metodologia “Frantoi oleari”.

Detti documenti sono consultabili al seguente link: [https:// www.regione.toscana.it/psr-2014-2020/testo-e-misure-psr](https://www.regione.toscana.it/psr-2014-2020/testo-e-misure-psr), paragrafo costi semplificati.

7.3 Investimenti materiali e immateriali

L'ammissibilità degli investimenti materiali e immateriali è valutata nei modi e nei termini previsti nel paragrafo “Costi d’investimento materiali e immateriali” del documento Disposizioni Comuni a cui si rinvia.

Il prezzario di riferimento per l’elaborazione dei computi metrici analitici previsti nel paragrafo “Spese ammissibili/non ammissibili – Costi d’ investimenti materiali e immateriali” del documento “Disposizioni comuni” è il “Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana”.

Nel caso di lavori o interventi particolari non previsti nelle voci del suddetto prezzario, deve essere presentata apposita analisi dei prezzi debitamente documentata, che sarà comunque soggetta a verifica di congruità da parte del soggetto competente dell’istruttoria.

7.4 Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro

Sono ammesse a finanziamento esclusivamente le operazioni di carattere agronomico e forestale eseguite direttamente dagli imprenditori agricoli e forestali e dai loro familiari che gestiscono in maniera diretta l’intervento portandolo a termine con l’ausilio delle proprie dotazioni aziendali (utilizzo di macchine e materiale disponibile in azienda).

In linea generale dette operazioni sono ammesse a finanziamento a condizione che soddisfano tutti i requisiti previsti al paragrafo “Spese ammissibili/non ammissibili - fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro” del documento “Disposizioni comuni”.

Nei casi in cui la ragionevolezza della spesa sia necessario valutarla utilizzando il “Prezzario dei lavori pubblici della Toscana” i valori in esso riportati devono essere presi al netto degli utili di impresa e delle spese generali.

Le operazioni ammesse al sostegno sono per il:

a) tipo di operazione 4.1.2 limitatamente agli investimenti di cui al paragrafo “Interventi finanziabili – Investimenti relativi al tipo di operazione 4.1.2” - lettera A.6 “miglioramenti fondiari”- di seguito elencati:

- “1) impianti per la produzione di specie vegetali poliennali” (tutti gli investimenti elencati nel punto);
- “2) realizzazione degli elementi strutturali collegati alla gestione del pascolo” (limitatamente agli investimenti previsti al primo, secondo e terzo punto);
- “3) Sistemazioni idraulico agrarie” (tutti gli investimenti elencati nel punto).

b) tipo di operazione 6.4.1 limitatamente alle operazioni di carattere agronomico e forestale ricomprese nel “Prezzario dei lavori Pubblici della Toscana”.

7.5 Interventi /spese non ammissibili

A) nel caso di attivazione della sottomisura 4.1.2

Oltre a quanto indicato nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili - Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni" del documento "Disposizioni comuni", non sono ammissibili le seguenti tipologie di interventi/spesa:

1. investimenti per la gestione della risorsa idrica per scopi irrigui (raccolta e stoccaggio delle acque da destinare ad uso irriguo aziendale; ripristino degli elementi strutturali che consentono il miglioramento dell'efficienza, della funzionalità e della messa in sicurezza dei sistemi di raccolta/stoccaggio esistenti da destinare ad uso irriguo aziendale; recupero e trattamento delle acque reflue aziendali includendo in esse quelle derivanti dal recupero delle acque di irrigazione in eccesso; reti aziendali per la distribuzione e l'utilizzazione dell'acqua inclusi i nuovi impianti di irrigazione o il miglioramento degli esistenti, fertirrigazione, sistemi antibirina; sistemi per la misurazione, il controllo, il telecontrollo e l'automatizzazione; tipologie di intervento collegate direttamente alle suddette voci quali dotazioni, impiantistica, strutture e opere edili);
2. acquisto di barriques ovvero dei vasi vinari in legno di capacità inferiore a 500 litri;
3. investimenti che univocamente riguardano le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione di specie vegetali cosiddette "colture dedicate", incluse le colture per la produzione di biomassa, destinate alla produzione di biocombustibili;
4. investimenti su fabbricati ad uso abitativo, inclusi gli alloggi e le abitazioni;
5. strutture destinate alla rimessa di macchine e di attrezzature utilizzate nella coltivazione/raccolta ad eccezione dei soli interventi di rimozione e smaltimento di coperture e parti in cemento amianto di cui alla lettera A.3 del precedente paragrafo "Interventi finanziabili – Interventi relativi al tipo di operazione 4.1.2";
6. acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di animali, di piante annuali e la loro messa a dimora;
7. interventi finanziati nell'ambito dell'OCM vitivinicola, ai sensi degli artt. 46 e 63 del Reg. (UE) n. 1308/2013 e, limitatamente agli investimenti collegati alla trasformazione delle uve da vino, all'imbottigliamento, alla conservazione e immagazzinamento del vino, se non rispettano quanto previsto al precedente paragrafo "Complementarietà fra investimenti sul PSR e quelli previsti nell'OCM ortofrutta, olio di oliva, miele e vitivinicola";
8. gli impianti di cui al punto 1 lettera A.6 del precedente paragrafo "Interventi finanziabili – Interventi relativi al tipo di operazione 4.1.2" che impiegano materiale di propagazione non conforme alle normative fitosanitarie vigenti al momento dell'acquisto dello stesso;
9. realizzazione di drenaggi;
10. realizzazione di fondi chiusi;
11. realizzazione o interventi di miglioramento di pozzi;
12. costi di ammortamento;
13. investimenti effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari che sono già obbligatori per l'azienda agricola;
14. investimenti che non soddisfano le condizioni riportate ai precedenti paragrafi "Interventi finanziabili e spese ammissibili" e "Condizioni di ammissibilità degli interventi";
15. nel caso di interventi che interessano superfici boscate, come nel caso delle recinzioni, questi non sono ammissibili quando le superfici boscate interessate dagli investimenti sono maggiori o uguali alla SAU dell'UTE indicata in domanda;
16. investimenti che riguardano animali: detenuti per autoconsumo, detenuti per affezione/diporto/sport, destinati al ripopolamento ai sensi della L.r. 3/1994 e smi, di natura ornamentale ed amatoriale e per l'utilizzazione come richiami vivi, impiegati per lo svolgimento di diversificazione extra agricola (esempio fattoria didattica).

B) nel caso di attivazione della sottomisura 6.4

Oltre a quanto indicato nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili – Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni" del documento "Disposizioni comuni", non sono ammissibili le seguenti tipologie di interventi/spesa:

1. Relativamente agli interventi per l'acquisto di attrezzature, arredi e strumenti si rimanda alle limitazioni previste in "Ulteriori Specifiche" del paragrafo "Interventi Finanziari";
2. Non sono ammissibili interventi su fabbricati o parti di essi (locali) che non siano destinati esclusivamente all'attività agrituristica e/o di fattoria didattica ai sensi della l.r. 30/2003;
3. Costi di ammortamento;
4. Investimenti effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari che sono già obbligatori per l'azienda.
5. acquisto di animali, piante annuali e loro messa a dimora;
6. realizzazione di aree benessere (cosiddette SPA) e/o l'acquisto / acquisizione delle relative attrezzature;
7. acquisto di tende, roulotte o caravan, autocaravan o camper, maxicaravan, case mobili.

7.6 Intensità del sostegno

L'intensità del sostegno è quella stabilita nel PSR 2014-2022, come riportato nella Tabella che segue:

Operazione	Tipologia di finanziamento	Tasso di contribuzione
Operazione 4.1.2	Contributo in conto capitale	60% : per tutti gli investimenti incluse le spese generali e di informazione e pubblicità;
Operazione 6.4.1	Contributo in conto capitale	50% : per tutti gli investimenti incluse le spese generali e di informazione e pubblicità; con una maggiorazione del: 10% per gli investimenti in zona montana individuata ai sensi del comma 1 lett. a) dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013. La maggiorazione è riconosciuta solo se almeno il 95% della SAU ricade in zona montana, fermo restando che gli investimenti strutturali, ad esclusione delle dotazioni aziendali mobili, devono ricadere completamente in zona montana.

7.7 Cumulabilità

Il sostegno del PSR, per le stesse spese ammissibili, può essere concesso in combinazione con altre fonti di finanziamento regionali o nazionali, ma il sostegno cumulato deve rimanere entro i limiti massimi fissati dall'Allegato II del Regolamento (UE) n.1305/2013 e s.m.i. Al tal fine il soggetto, nella relazione allegata alla domanda di aiuto e alla domanda di pagamento, è obbligato a fornire tutte le informazioni collegate alla richiesta/concessione di altre agevolazioni con riferimento a ciascuna voce di spesa inserita nel progetto per consentire la verifica sulla cumulabilità (tipologia dell'aiuto, riferimenti normativi, importo richiesto/riconosciuto etc).

I contributi concessi o erogati ai sensi del presente bando non sono cumulabili con altre fonti di finanziamento di provenienza, in tutto o in parte, unionale.

Il mancato rispetto di tale condizione porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detto criterio di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

8. Modalità e termini di presentazione della domanda

8.1 Modalità di presentazione della domanda di aiuto

La domanda di aiuto deve essere presentata esclusivamente mediante procedura informatizzata impiegando la modulistica disponibile sulla piattaforma gestionale dell'anagrafe regionale delle Aziende agricole gestita da ARTEA (di seguito "Anagrafe ARTEA") raggiungibile dal sito www.artea.toscana.it o dal seguente link <https://www.artea.toscana.it/anagrafe/Login/Login.aspx?Configurazione=STD>.

8.2 Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di aiuto

Ai fini della richiesta del sostegno previsto dal presente bando, il richiedente può presentare domanda di aiuto **a decorrere dal 30/09/2022 ed entro le ore 13 del 30/11/2022**.

Le domande di aiuto ricevute oltre il suddetto termine di scadenza non sono ammissibili a finanziamento.

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione, in Anagrafe ARTEA, del fascicolo aziendale elettronico ai sensi del DPR 503/1999 e della L.R. 45/2007 nei modi e nei tempi indicati al paragrafo "Modalità di sottoscrizione e presentazione delle domande" del documento "Disposizioni Comuni".

Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico, in riferimento agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di aiuto, comporta la sospensione dell'ammissibilità a contributo, fino alla sua regolarizzazione.

Il richiedente può presentare, sul presente bando, una sola domanda di aiuto indipendentemente dal numero di UTE/UPS presenti nel fascicolo elettronico di ARTEA.

Nel caso di pluralità di insediamenti nella stessa azienda in domanda di aiuto devono essere indicati i beneficiari che si insediano. La domanda di aiuto è presentata e sottoscritta da uno dei soci amministratore e legale rappresentante, beneficiario del bando, che è stato delegato a tale scopo da parte degli altri beneficiari.

Nel caso in cui il richiedente presenti più domande sul sistema informativo riferite ad una medesima UTE/UPS oppure riferite ad UTE/UPS diverse fra loro, verrà considerata valida l'ultima domanda ricevuta.

Nella domanda di aiuto deve essere indicata l'UTE o l'UPZ principale o l'UPT principale in cui ricadono gli investimenti programmati dall'azienda.

L'UTE, l'UPZ principale o l'UPT principale indicata in domanda deve essere classificata tale dall'Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA.

Le domande e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette a imposta di bollo.

Le domande di aiuto devono essere sottoscritte e presentate secondo le modalità indicate dal decreto ARTEA n.70 del 30/6/2016 e s.m.i.

Ai fini dei termini di ricevibilità delle domande fa fede la data di ricezione.

La protocollazione in anagrafe ARTEA è automatizzata e associata alla registrazione della ricezione.

8.3 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

Le domande di aiuto sono presentate in forma completa.

Alla domanda di aiuto deve essere allegata la documentazione in un formato accettato dal sistema informativo di ARTEA che consenta la verifica dei requisiti di accesso e dei criteri di selezione dichiarati ove non già posseduti dalla Pubblica Amministrazione nonché tutti gli elementi utili per la valutazione di merito del progetto (dettagli tecnici ed economici del progetto e/o degli acquisti in correlazione alle caratteristiche gestionali e capacità produttiva dell'azienda, autorizzazioni ove richieste, etc...).

L'ufficio competente per l'istruttoria deve verificare l'esistenza di tutte le informazioni pertinenti alla domanda, compresi gli elementi per la valutazione di congruità delle spese previste in domanda.

Se l'assenza di uno o più documenti richiesti nel bando inficia la completa valutazione e congruità del progetto, l'Ufficio competente per l'istruttoria dispone la non ammissibilità della domanda di aiuto.

Quanto fornito con la domanda può essere integrato da ulteriori documenti nei casi in cui l'Ufficio competente per l'istruttoria ne riscontri la necessità. La richiesta degli ulteriori elementi è finalizzata a consentire la compiuta e corretta valutazione del progetto.

L'eventuale richiesta di integrazione è fatta nei termini indicati al paragrafo "Documentazione minima da allegare alla presentazione delle domande di aiuto" del documento Disposizioni Comuni, decorsi i quali la domanda viene valutata senza il concorso degli aspetti risultati carenti.

La mancata presentazione della documentazione integrativa nei termini indicati al paragrafo "Documentazione minima da allegare alla presentazione delle domande di aiuto" del documento Disposizioni Comuni, comporta la valutazione del progetto senza il concorso degli aspetti risultati carenti.

Nel caso di difformità tra i dati riportati nelle singole sezioni della domanda di aiuto inserita sul sistema di ARTEA e quelli riportati nella documentazione allegata alla stessa, fatto salvo quanto riconoscibile come errore palese, vale quanto indicato nella sezione della domanda e non negli allegati.

Di seguito si riporta una lista delle informazioni minime da comunicare unitamente alla domanda di aiuto:

a) Piano di Sviluppo Aziendale

b) Relazione firmata dal richiedente comprensiva di:

1. nel caso di acquisti, motivazione della scelta dell'offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici e costi/benefici; in alternativa, giustificazione della mancata acquisizione di almeno tre preventivi e, nel caso di impianti/processi innovativi o progetti complessi, dettagliata analisi tecnico/economica che consenta la disaggregazione del prodotto da acquistare nelle sue componenti di costo;
2. nel caso di "forniture di beni e servizi senza pagamento in denaro", descrizione degli elementi previsti a giustificazione nell'omonimo sottoparagrafo delle "Spese ammissibili/non ammissibili" del documento "Disposizioni Comuni" in merito all'impiego di mezzi tecnici aziendali e al lavoro svolto direttamente dal richiedente e/o dai suoi familiari;
3. descrizione della congruità degli investimenti rispetto all'ordinamento produttivo, alla capacità produttiva e alle esigenze gestionali della UTE indicata in domanda di aiuto;
4. quando pertinente, dimostrazione della pronta cantierabilità indicando gli estremi del permesso a costruire e/o della VIA rilasciata ai sensi della L.R. n.10/2010 e del DM 30/03/2015 n. 52;
5. nel caso di interventi effettuati all'interno di siti Natura 2000, descrizione degli elementi utili a giustificare la compatibilità con le "norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale" di cui alla DGR n.644/2004 e alla DGR n.454/2008;
6. in caso di investimenti effettuati all'interno di Aree protette istituite ai sensi della L.394/91 e L.R. 49/95 e smi, descrizione degli elementi utili a giustificare che gli interventi sono conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di dette aree protette;
7. nel caso di generatori di calore, indicazione del valore minimo di rendimento di combustione corredato da documentazione tecnica dell'impianto;
8. descrizione del progetto, anche con l'ausilio di elaborati grafici comprendenti, nel caso di investimenti su beni immobili, di relativa cartografia topografica (scala minima 1:10.000) e catastale e/o, quando pertinente, di computo metrico estimativo analitico delle opere da realizzare (firmato da un tecnico abilitato, se previsto dalle norme vigenti per la realizzazione dell'opera). Nel caso di "forniture di beni e servizi senza pagamento in denaro" nel computo metrico devono essere specificate le spese imputate ad eventuali macchinari ed attrezzature nella disponibilità del richiedente nonché le eventuali prestazioni volontarie non retribuite da parte del richiedente o dei suoi familiari. Il computo metrico deve essere redatto sulla base di prezzi indicati al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili". Nel caso di tartufaie coltivate ai sensi della L.r. 50/95 e smi, il progetto dell'intervento deve inoltre contenere: una descrizione dettagliata delle caratteristiche ecologiche dell'area oggetto di intervento (terreno, vegetazione, microclima etc); essere corredata da analisi fisico chimiche del terreno; riportare l'indicazione del vivaio di approvvigionamento delle piante micorrizite. Il progetto deve contenere tutti gli elementi necessari per stabilire se esistono le condizioni eco-stazionali idonee per la realizzazione dell'impianto in funzione delle esigenze ecologiche di ciascuna specie di tartufo che si intende coltivare;

9. giustificazione della valutazione di congruità e degli importi dichiarati nella domanda di aiuto. Nel caso di utilizzo dei preventivi devono riportare l'indicazione del prezzo offerto al netto di IVA e eventuali sconti ed essere datati e firmati dal fornitore;

10. le informazioni collegate alla richiesta/concessione di altre agevolazioni per consentire la verifica sulla cumulabilità (tipologia dell'aiuto, riferimenti normativi, importo riconosciuto etc) di cui al precedente paragrafo "Cumulabilità";

11. nel caso delle spese di progettazione, allegare il file in excel scaricato dalla domanda di aiuto opportunamente compilato.

Nel caso di attivazione della sottomisura 4.1 la relazione va integrata con:

a) punti comuni ai tipi di operazione 4.1.2

12. giustificazione di come gli investimenti concorrono al miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali dell'azienda;

13. per gli investimenti di trasformazione/conservazione/commercializzazione, descrizione quali-quantitativa che giustifichi in caso di impiego di prodotti di provenienza extra aziendale, il rispetto del limite massimo di 1/3 del totale di prodotti lavorati corredata da documentazione utile per la dimostrazione del requisito

14. nel caso di acquisto di un impianto di frangitura oleario, capacità oraria di lavorazione dell'impianto di frangitura certificata della ditta produttrice o da un consulente esperto in materia tramite apposita perizia;

Nel caso di attivazione della sottomisura 6.4 la relazione va integrata con:

15. dimostrazione della principalità dell'attività agricola e del suo permanere per tutto il periodo vincolativo;

16. relativamente agli investimenti elencati alle lettere A3 "Interventi finalizzati allo sviluppo di attività educative/didattiche (fattorie didattiche) e A4 "Interventi finalizzati allo sviluppo di attività sociali e di servizio per le comunità locali" dell'operazione 6.4.1 indicare:

- la tipologia ed il programma di attività che l'azienda intende svolgere;
- la tipologia e numero dei soggetti destinatari dell'attività;
- le strutture e/o i luoghi in cui avranno luogo dette attività.

9. Valutazione e istruttoria della domanda

9.1 Criteri di selezione

Le domande di aiuto sono inserite in graduatoria in base al punteggio ottenuto dalla somma dei valori attribuiti alle singole priorità.

Macro criterio	Specifiche	Punti
	a1) UTE indicata in domanda ricadente prevalentemente (superficie agricola utilizzata > del 50%) in zona B.	2
I Territorio	a2) UTE indicata in domanda ricadente prevalentemente (superficie agricola utilizzata > del 50%) in zona C1.	4
	a3) UTE indicata in domanda ricadente prevalentemente (superficie agricola utilizzata > del 50%) in zone C2, D e in zone montane (ex art.32 par.1 lett. a) del Reg. UE 1305/2013).	6

	b) UTE indicata in domanda ricadente prevalentemente (superficie agricola utilizzata > del 50%) in zona Natura 2000 (SIC, ZPS, ZSC), in parchi e riserve naturali fuori Natura 2000, in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) escluse le Ampil e in aree con vincolo paesaggistico art. 136 Dlgs 42/2004	3
I punteggi di cui alle lettere a1) a2) e a3) NON sono tra loro cumulabili I punteggi di cui alle lettere a) e b) sono tra loro cumulabili		
II Genere femminile	a) per ciascun giovane beneficiario di genere femminile	1
	Il punteggio è attribuito fino ad un massimo di 4 punti nel caso di pluralità di insediamenti nella stessa azienda	
III Settori di intervento	<p>a) Almeno il 30% dello Standard Output* totale dell'UTE/UPZ indicata in domanda, e' riferito ad una o più dei seguenti settori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cerealicolo (limitatamente al frumento duro e tenero) • bovino • ovicaprino • olivicolo • ortofrutticolo, compreso il settore castanicolo da frutto, quando i prodotti sono inseriti nella parte IX dell'Allegato I del Reg. (UE) n. 1308/2013 e ss.mm.ii con Nomenclatura Combinata (NC) "07" e "08"; non rientrano fra i prodotti ortofrutticoli quelli inseriti nella parte IX dell'Allegato I del Reg.(UE) n.1308/2013 e ss.mm.ii con Nomenclatura Combinata (NC) "09" e "12"; • ortofrutticolo, compreso il settore castanicolo da frutto, con particolare riferimento alle produzioni destinate alla trasformazione industriale in uno dei prodotti elencati nella parte X dell'Allegato I al Reg.(UE) n. 1308/2013 e ss.mm.ii. 	4
IV Banca della Terra	a) Almeno il 25% della superficie dell'UTE indicata in domanda è relativa a beni in possesso del richiedente (affitto o concessione amministrativa) tramite le procedure della "Banca della Terra" di cui alla l.r. 80/2012 art.3 e al Reg. regionale approvato con DPGR 60/R/2014.	1
V Certificazioni di qualità	a) Il soggetto richiedente risulta iscritto, o risulterà iscritto a conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale, all'organismo di controllo incaricato per uno o più prodotti DOP o IGP ai sensi del Regolamento (Ue) n. 1151/2012 e ss.mm.ii per i prodotti agroalimentari e del Regolamento (Ue) n. 1308/2013 e ss.mm.ii. per quanto riguarda il settore vitivinicolo.	2

	b) Il soggetto richiedente è iscritto, o risulterà iscritto a conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale, all'elenco pubblico degli operatori biologici dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologica (L.154/2016 art.7 comma 4). E' iscritto quando la notifica risulta nello stato di "pubblicata" sul Sistema Agricolo Nazionale (SIAN). Ai fini dell'attribuzione della priorità è necessario che tutte le superfici che compongono l'UTE indicata in domanda e/o tutti gli allevamenti siano condotti con il metodo biologico.	2
I punteggi di cui alle lettere a) e b) sono fra loro cumulabili		
VI Tipologia di investimento	a) Nel tipo di operazione 6.4.1 gli interventi ammessi a finanziamento riguardano uno o più degli investimenti di cui alle seguenti lettere del paragrafo 5.2.1, per un importo minimo complessivo di euro 10.000: <ul style="list-style-type: none"> • A.3 Interventi finalizzati allo sviluppo di attività educative/didattiche (fattorie didattiche); • A.4 Interventi finalizzati allo sviluppo di attività sociali e di servizio per le comunità locali. 	1
	b) Nel tipo di operazione 4.1.2 l'incidenza percentuale, sul totale degli investimenti ammissibili al netto delle spese generali, degli investimenti finalizzati a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro al di là delle pertinenti norme in vigore, (di cui all'Allegato C) "Investimenti per la sicurezza sul lavoro" del presente bando) è: <ul style="list-style-type: none"> ➤ da = > 10% a = < 30% ➤ da > 30% a = < 50% ➤ > 50 % 	3 4 6
I punteggi di cui alle lettere a) e b) sono tra loro cumulabili		
Totale		29 (massimo)

*Lo Standard Output tiene conto delle produzioni/allevamenti ricompresi nella tabella CRA-INEA Produzioni Standard (PS) –Regione Toscana, ed è calcolato in domanda di aiuto prendendo come riferimento i dati contenuti nel Decreto Dirigenziale n. 13512 del 04/08/2021 e ss.mm.ii.

Colture/Allevamenti che non siano riconducibili alle tipologie valorizzate nella suddetta Tabella, non potranno essere computate.

Le foraggere concorrono alla determinazione del parametro dello Standard Output – produzioni vegetali, indipendentemente dalla presenza in azienda di erbivori. Nella determinazione del numero di capi sono esclusi quelli detenuti con finalità di autoconsumo, affezione, diporto o sport.

Le domande di aiuto che non raggiungono il **punteggio minimo di 6 punti** non saranno ammissibili a finanziamento. A parità di punteggio è prioritaria la domanda presentata dal beneficiario con età minore. In caso di pluralità di insediamenti nella stessa azienda viene calcolata la media aritmetica delle età dei giovani beneficiari.

Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di aiuto. La verifica del possesso dei requisiti dichiarati viene fatta prima dell'emissione dell'atto per l'assegnazione dei contributi ed è fatta con riferimento al momento della presentazione della domanda di aiuto; è fatta eccezione per i macrocriteri I "Territorio" e IV "Banca della Terra" per i quali la verifica è effettuata con

riferimento al momento dell'emissione dell'atto per l'assegnazione dei contributi. Nel caso in cui tra la domanda di aiuto e l'atto per l'assegnazione dei contributi risultino modificate alcune particelle non direttamente interessate dall'investimento né sede di UTE, in fase di istruttoria della domanda di aiuto si procederà anche alla riverifica del macrocriterio III Settori di intervento lettera a) per la parte attinente il calcolo dello Standard Output e del requisito di ammissibilità di cui al paragrafo 2.1 Richiedenti/Beneficiari lettera f) relativo al rispetto delle soglie di Standard Output.

Per il macrocriterio III Settori di intervento lettere a) la determinazione dello Standard Output dichiarato in domanda, è effettuata con riferimento alle coltivazioni/allevamenti che saranno presenti alla conclusione del Piano di Sviluppo aziendale. Per il macrocriterio VI Tipologia di investimento si fa riferimento agli investimenti ammessi a finanziamento.

I criteri di selezione dovranno essere verificati in sede di istruttoria della domanda di pagamento prima della liquidazione del contributo a titolo di saldo. Relativamente al macrocriterio I Territorio e al macrocriterio III Settori di intervento lettera a) la verifica sarà effettuata con riferimento all'ultimo Piano delle coltivazioni presentato precedentemente alla presentazione della domanda di pagamento a saldo e della consistenza di stalla. Per il macrocriterio VI Tipologia di investimento la verifica è effettuata con riferimento agli investimenti ammessi a pagamento in sede di istruttoria a saldo.

Relativamente al macrocriterio VI Tipologia di investimento lett. a) la verifica a saldo sarà inoltre effettuata sulla base della presenza dei seguenti elementi:

1) nel caso di realizzazione di interventi di cui al punto A3 "Interventi finalizzati allo sviluppo di attività educative/didattiche (fattorie didattiche)":

- iscrizione all'Elenco regionale delle fattorie didattiche entro la data di presentazione della domanda di pagamento;

- coerenza tra l'attività da svolgersi ed il contenuto della DUA Agrituristica/SCIA;

- documentazione comprovante l'avvio dell'attività di fattoria didattica o di attività propedeutiche all'avvio della stessa.

2) nel caso di realizzazione di interventi di cui al punto A4 "Interventi finalizzati allo sviluppo di attività sociali e di servizio per le comunità ":

- presenza di autorizzazioni/comunicazioni di inizio attività ove pertinente;

- coerenza tra l'attività da svolgersi ed il contenuto della DUA Agrituristica/SCIA;

- documentazione comprovante l'avvio dell'attività sociale o di attività propedeutiche all'avvio di dette attività.

Se dalle verifiche fatte in sede di istruttoria di ammissibilità risulta una riduzione del punteggio richiesto, la domanda di aiuto viene ricollocata in graduatoria.

Limitatamente ai macrocriteri Territorio – lettera a) e Tipologia di investimenti – lettera b), qualora in sede di istruttoria di ammissibilità e/o di saldo venga determinato un punteggio inferiore rispetto a quello dichiarato in domanda, l'ufficio istruttore procede con l'attribuzione del nuovo punteggio. Viene invece confermato il punteggio richiesto in domanda qualora in sede di istruttoria venga determinato un punteggio superiore a quello dichiarato dal soggetto.

Se dalle verifiche fatte prima della liquidazione del saldo emerge che uno o più criteri di selezione non sono confermati si procederà a ridurre il punteggio iniziale per un valore pari a quello attribuito inizialmente a ciascuno di questi. La domanda di pagamento viene ammessa al pagamento solo se a seguito della rideterminazione del nuovo punteggio si posiziona entro quelle finanziabili. Nel caso in cui ciò non avvenga si avrà la decadenza dal beneficio e la conseguente riduzione dell'atto per l'assegnazione dei contributi con recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

In tutti i casi se il punteggio determinato a seguito di istruttoria risulta essere al di sotto **di 6 punti** si avrà l'esclusione della domanda o la decadenza dal beneficio e conseguente revoca dell'atto per l'assegnazione dei contributi con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi.

9.2 Formazione della graduatoria

ARTEA nei tempi indicati nel paragrafo "Tempistica e fasi del procedimento" del documento "Disposizioni Comuni" procede all'approvazione della graduatoria in base a quanto dichiarato in domanda di aiuto e in base ai dati contenuti sul sistema informativo di ARTEA e nel fascicolo aziendale elettronico.

Le domande sono ordinate in un elenco in base ai punteggi derivanti dai criteri di selezione come dichiarati dai richiedenti.

L'atto che approva la graduatoria contiene l'elenco dei richiedenti ordinati in base ai punteggi derivanti dai criteri di selezione e indica le domande potenzialmente finanziabili, quelle non finanziabili per carenza di risorse e quelle non ricevibili.

Per le domande che risultano non ricevibili, l'atto che approva la graduatoria deve indicare la relativa motivazione. L'individuazione delle domande finanziabili non costituisce diritto in capo al soggetto richiedente.

Il Decreto ARTEA di approvazione della graduatoria e la graduatoria allegata sono pubblicati sul BURT e ne viene data evidenza sul sito www.artea.toscana.it.

La notifica di potenziale finanziabilità delle domande di aiuto a seguito dell'approvazione della graduatoria non è effettuata con modalità di comunicazione personale. La comunicazione sul sito ARTEA e la successiva pubblicazione sul BURT costituiscono notifica personale.

9.3 Gestione della graduatoria e domande parzialmente finanziate

La Giunta regionale dispone con proprio atto l'utilizzo delle eventuali economie che si dovessero generare sulle domande appartenenti ad una graduatoria di soggetti potenzialmente finanziabili oltre che delle eventuali maggiori risorse finanziarie derivanti da fondi aggiuntivi.

ARTEA procederà all'adozione di ulteriori provvedimenti che determinano lo scorrimento della graduatoria e l'individuazione di ulteriori domande di aiuto potenzialmente finanziabili.

La graduatoria scade in caso di apertura di un nuovo bando "Aiuto all'avviamento di imprese per giovani agricoltori – Pacchetto Giovani" e comunque la graduatoria resta valida non oltre il termine ultimo per evitare il disimpegno delle risorse a chiusura della programmazione FEASR 2014/2022.

La notifica di potenziale finanziabilità delle domande di aiuto a seguito dello scorrimento della graduatoria sarà effettuata con comunicazione personale da parte dell'ufficio competente per l'istruttoria.

Nel caso della presenza di una domanda di aiuto parzialmente finanziabile per carenza di fondi, la stessa non sarà finanziabile.

9.4 Istruttoria di ammissibilità

L'istruttoria delle domande di aiuto è finalizzata ad accertare l'ammissibilità delle stesse e viene fatta nei modi e nei termini descritti nel paragrafo "Procedure per l'istruttoria delle domande di aiuto" del documento "Disposizioni Comuni".

Le domande sono istruite dagli uffici competenti per l'istruttoria sul territorio (UCI) della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale.

Le fasi e le tempistiche del procedimento istruttorio relative al presente bando sono definite al paragrafo "Tempistica e fasi del procedimento" del documento "Disposizioni Comuni".

9.5 Correzione degli errori palesi

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di ARTEA, degli uffici competenti dell'istruttoria o del richiedente.

Sono esclusi gli errori/omissioni commessi nella dichiarazione/documento inerente i criteri di selezione, che non sono sanabili.

Gli uffici competenti valutano se ammettere o meno la correzione richiesta.

In fase di istruttoria delle domande di aiuto o di pagamento nel caso in cui l'ufficio competente riscontri errori palesi, quest'ultimo può comunque procedere alla loro correzione, dandone comunicazione al richiedente.

I termini e le modalità per la richiesta di correzione degli errori palesi e della relativa istruttoria sono definiti nel paragrafo "Correzione errori palesi" del documento "Disposizioni Comuni".

10. Realizzazione e modifica dei progetti

10.1 Atto per l'assegnazione dei contributi

L'atto per l'assegnazione dei contributi è disciplinato dai paragrafi "Contenuti dell'atto per l'assegnazione dei contributi" e "Procedure inerenti l'atto per l'assegnazione dei contributi" del documento Disposizioni Comuni.

10.2 Impegni del beneficiario

Tramite sottoscrizione della domanda di aiuto, il/i giovane/i beneficiario/i, si impegna a:

- 1.** essere conforme alla definizione di "agricoltore attivo" di cui al paragrafo 2.1 lettera C entro 18 mesi dalla data di emissione dell'atto per l'assegnazione dei contributi e comunque non oltre la conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale qualora questa sia precedente al suddetto termine;
- 2.** acquisire adeguate qualifiche e competenze professionali come definito al paragrafo 2.1 lettera D) entro la data di conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale;
- 3.** acquisire la qualifica di IAP (non a titolo provvisorio) di cui al paragrafo 2.1 lettera E) entro la data di conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale;
- 4.** raggiungere una dimensione aziendale espressa in termini di standard output non inferiore a 13.000 euro e non superiore a 190.000 euro, di cui al paragrafo 2.1 lettera F, entro la data di conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale. In caso di pluralità di insediamenti nella stessa azienda le soglie minima e massima sono da considerarsi riferite ad ogni singolo giovane beneficiario. In fase di istruttoria della domanda di saldo il controllo del requisito è effettuato con riferimento al Piano delle coltivazioni di cui all'Allegato A1 del decreto Mipaf n.162/2015 e della consistenza di stalla presentato antecedentemente alla presentazione della domanda di pagamento a saldo.
- 5.** rispettare la soglia minima degli investimenti ammessi a finanziamento delle sottomisure complessivamente attivate pari a euro 30.000,00 per ciascun beneficiario;
- 6.** iniziare l'attuazione del Piano di Sviluppo Aziendale in data successiva alla presentazione della domanda di aiuto ma entro 9 mesi dalla data dell'atto di assegnazione dei contributi;
- 7.** realizzare gli investimenti ammessi a finanziamento entro la data di conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale;
- 8.** presentare una polizza fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA per un ammontare corrispondente al 100% del valore della prima tranche del premio. È prevista la facoltà di non presentare la polizza fideiussoria qualora la domanda di saldo sia presentata contestualmente alla domanda di pagamento della prima tranche del premio.
- 9.** mantenere per tutto il periodo vincolativo di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento Disposizioni Comuni le condizioni di cui alle lettere C e G (numeri 1,2 e 3);
- 10.** produrre, al momento della presentazione della domanda di pagamento, titoli che prevedono il possesso dei beni immobili in cui ricadono gli investimenti per almeno 5 anni, fatto salvo il rispetto degli impegni di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni";
- 11.** mantenere, in caso di variazione della composizione dell'UTE/UPS dalla presentazione della domanda di pagamento e fino alla conclusione degli impegni di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni", la coerenza dal

punto di vista produttivo e dimensionale con l'investimento ammesso a finanziamento e rispettare le condizioni di ammissibilità, esclusa la soglia massima di standard output, e i tassi di contribuzione come previsto al paragrafo "Possesso di UTE/UPS" del documento "Disposizioni Comuni";

- 12.** garantire il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi o dei beni immobili ad essi collegati in base alle condizioni descritte nel paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS";
- 13.** nel caso di ammissione a contributo della domanda di aiuto, a rispettare quanto previsto al precedente paragrafo "Cumulabilità", nella consapevolezza che il mancato rispetto delle norme sulla cumulabilità comporta l'esclusione o la decadenza dal beneficio per gli investimenti che non le soddisfano ed il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi;
- 14.** nel caso di interventi che non sono soggetti al rilascio del permesso a costruire, acquisire i permessi/autorizzazioni, inclusi gli studi di incidenza ove previsti, necessari per la realizzazione degli interventi precedentemente all'inizio dei lavori ed a comunicarne gli estremi nella domanda di pagamento;
- 15.** presentare apposita fideiussione a favore di ARTEA nel caso di richiesta di anticipo o SAL;
- 16.** richiedere l'autorizzazione all'esecuzione di varianti e a realizzarle, nei tempi stabiliti nel documento "Disposizioni Comuni";
- 17.** comunicare, nei tempi stabiliti nel documento "Disposizioni Comuni" gli eventuali adattamenti tecnici;
- 18.** presentare la domanda di pagamento nei termini indicati nell'atto per l'assegnazione dei contributi, salvo la concessione di proroga del termine previsto inizialmente per la presentazione della domanda di pagamento che, se concessa, deve comunque garantire che la domanda di pagamento a saldo sia presentata entro e non oltre il 31/03/2025;
- 19.** sostenere direttamente tutte le spese collegate all'investimento;
- 20.** sostenere le spese utilizzando esclusivamente conti bancari o postali a sé intestati (o cointestati) e di effettuarle con le modalità previste dal paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" del documento "Disposizioni Comuni" nella consapevolezza che i pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, seppure nei casi in cui si abbia la delega ad operare su di essi, non sono ammissibili;
- 21.** produrre o integrare la documentazione prevista dal bando e dal documento "Disposizioni Comuni" oppure richiesta dall'ufficio istruttore nelle varie fasi del procedimento;
- 22.** rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui al paragrafo "Disposizioni in materia di informazione e pubblicità" del documento "Disposizioni Comuni";
- 23.** rispettare per tutta la durata del vincolo ex post le disposizioni di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni";
- 24.** garantire la corretta manutenzione e funzionalità dei beni immobili o dei macchinari o di quanto altro finanziato, per tutto il periodo di vincolo ex post di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni";
- 25.** comunicare preventivamente all'ufficio competente per l'istruttoria che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo, qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario o una "struttura mobile" oggetto di finanziamento, necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario nella consapevolezza che sono ammessi gli spostamenti che non comportano indebito vantaggio;
- 26.** quando pertinente, acquisire e/o mantenere la piena disponibilità e agibilità dei locali destinati all'installazione di macchinari, attrezzature o impiantistica;
- 27.** aggiornare il fascicolo elettronico, con riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di aiuto e pagamento;
- 28.** conservare per un periodo di almeno cinque anni dalla data di pagamento tutta la documentazione relativa al progetto, compresi i documenti giustificativi di spesa;
- 29.** consentire l'accesso in ogni momento e senza restrizioni, ad impianti aziendali, sedi amministrative ed appezzamenti, nonché a tutta la documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria e ai fini dei controlli da parte di ARTEA e degli altri soggetti competenti;

30. restituire, su comunicazione del soggetto competente, gli eventuali fondi indebitamente ricevuti;
31. comunicare tutte le variazioni che possono intervenire nel periodo di impegno e che possono modificare in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni previsti;
32. realizzare gli investimenti conformemente a quanto previsto nella domanda e ammesso nell'atto per l'assegnazione dei contributi, salvo eventuali adattamenti tecnici e/o varianti se autorizzate;
33. rispettare tutte le disposizioni, limitazioni ed esclusioni previste nel bando, nell'atto per l'assegnazione dei contributi e nel verbale di accertamento finale;
34. possedere i criteri di selezione per i quali il bando prevede la verifica in sede di istruttoria della domanda di pagamento nella consapevolezza che la domanda viene ammessa al pagamento solo se a seguito della rideterminazione del punteggio si posiziona entro quelle finanziabili;
35. assumersi ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati in conseguenza della realizzazione delle opere ammesse a contributo;
36. iniziare l'attuazione del Piano di Sviluppo Aziendale in data successiva alla presentazione della domanda di aiuto entro 9 mesi dalla data per l'atto di assegnazione dei contributi.

Tipo di operazione 4.1.2

37. quando pertinente, ad acquisire, entro la data di ricezione della domanda di pagamento, l'attestato di riconoscimento del diritto di raccolta riservata rilasciatogli ai sensi dell'art.6 della l.r. 50/95 e smi per l'area tartufigena oggetto di contributo e a tabellarla, sempre entro il suddetto termine, come previsto all'art.3 della suddetta legge regionale. Inoltre si impegna a presentare domanda di rinnovo dell'attestato di riconoscimento del diritto alla raccolta riservata, ai sensi della l.r. 50/95 e smi, e a mantenere la tabellazione nel caso in cui l'attestazione di cui sopra non copra l'intero periodo di vincolo di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni";
38. rispettare per gli investimenti nella trasformazione e commercializzazione il limite di 1/3 del totale dei prodotti lavorati nel caso di impiego di prodotti di provenienza extra-aziendale;
39. adempiere a quanto previsto dall'art.86 "Esercizio e limitazione del pascolo" del Regolamento Forestale della Toscana (approvato con dpg r. 48/R/2003), nei tempi previsti al paragrafo Cantierabilità degli investimenti del documento Disposizioni Comuni.

Tipo di operazione 6.4.1

40. per tutto il periodo vincolativo; limitatamente agli investimenti per attività agrituristiche:
 - nel caso in cui gli interventi indicati in domanda di aiuto siano finalizzati all'incremento delle attività agrituristiche o in caso di agriturismo non ancora in esercizio, presentare la SCIA agrituristica al comune di riferimento entro il termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento;
 - nel caso in cui non sia stata presentata la relativa SCIA agrituristica al comune di riferimento, sottoscrivere una garanzia fideiussoria a favore di ARTEA alla data della domanda di pagamento del saldo. La mancata sottoscrizione della garanzia fideiussoria non permette l'erogazione del saldo, con l'obbligo di restituzione dell'eventuale stato di avanzamento;
41. restituire all'organismo pagatore ARTEA il contributo ricevuto nel caso di ricevimento, durante il periodo vincolativo, di un atto definitivo di divieto di prosecuzione dell'attività agrituristica da parte del comune competente;
41. mantenere la principalità dell'attività agricola rispetto alle attività extra-agricole di cui al paragrafo "Principalità dell'attività agricola" del bando
42. nel caso di realizzazione di interventi di cui al punto A3 "Interventi finalizzati allo sviluppo di attività educative/didattiche (fattorie didattiche)" al momento della presentazione della domanda di saldo presentare/dimostrare quanto segue:
 - iscrizione all'Elenco regionale delle fattorie didattiche entro la data di presentazione della domanda di pagamento;
 - coerenza tra l'attività da svolgersi ed il contenuto della DUA Agrituristica/SCIA;

- documentazione comprovante l'avvio dell'attività di fattoria didattica o di attività propedeutiche all'avvio.

43. nel caso di realizzazione di interventi di cui al punto A4 "Interventi finalizzati allo sviluppo di attività sociali e di servizio per le comunità", al momento della presentazione della domanda di saldo dimostrare quanto segue:

- presenza di autorizzazioni/comunicazioni di inizio attività ove pertinente;
- coerenza tra l'attività da svolgersi ed il contenuto della DUA agrituristica/SCIA;
- documentazione comprovante l'avvio dell'attività sociale o di attività propedeutiche all'avvio di dette attività.

10.3 Modifiche dei progetti

Le modifiche ai progetti sono disciplinate nel paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" del documento "Disposizioni Comuni".

11. Erogazione e rendicontazione

11.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili

La rendicontazione delle spese deve avvenire secondo quanto disciplinato nell'atto per l'assegnazione dei contributi e nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" del documento "Disposizioni Comuni".

11.2 Modalità di erogazione dell'aiuto

L'erogazione dell'aiuto concesso avviene a seguito della presentazione della domanda di pagamento tramite il sistema ARTEA. Le modalità e i termini relativi alla presentazione della domanda di pagamento sono disciplinati nell'atto per l'assegnazione dei contributi e nel paragrafo "Domanda di pagamento" del documento "Disposizioni Comuni".

11.3 Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria

L'anticipo può essere richiesto fino al raggiungimento della percentuale massima del 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento ammesso a finanziamento, attraverso apposita richiesta effettuata sul sistema informativo di ARTEA.

L'anticipo è erogato solo successivamente all'inizio dell'attività oggetto di contributo, a seguito della presentazione dei seguenti documenti:

- garanzia fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA (Organismo Pagatore) pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto redatta conformemente al modello approvato con decreto ARTEA;
- dichiarazione a firma del richiedente e del direttore lavori (ove previsto) dalla quale risulti che i lavori/acquisti sono iniziati e la data di inizio degli stessi.

Se al momento del saldo risulta che l'anticipo corrisposto è stato superiore al 50% del contributo finale riconosciuto al pagamento (al netto di eventuali sanzioni), occorre recuperare dal pagamento finale gli interessi legali maturati sulla parte eccedente l'anticipo pagato.

12. Verifiche, controlli e revoche

12.1 Verifica finale dei progetti

Le verifiche finali dei progetti effettuate a seguito della presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo sono disciplinate nel paragrafo "Istruttoria della domanda di pagamento a titolo di saldo" del documento "Disposizioni comuni".

12.2 Rinuncia

Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare al contributo concesso deve comunicarlo all'ufficio competente per l'istruttoria nei modi e nei termini previsti al paragrafo "Richieste e comunicazioni collegate al procedimento" del documento "Disposizioni comuni".

12.3 Controlli e ispezioni

Le domande sono soggette a controlli in loco ex post ai sensi del Regolamento (UE) n.1306/2013 e del Regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014, art.49 e seguenti.

12.4 Sanzioni

Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del Reg. UE 809/2014, in caso di mancato rispetto dei criteri di ammissibilità e degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo, si applicano le riduzioni e le esclusioni previste dal decreto ARTEA n.134 del 28/11/2018 e smi.

13. Disposizioni finali

13.1 Informativa privacy (art. 13 Reg. (UE) n. 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati)

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 La informiamo che i suoi dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente.

A tal fine facciamo presente quanto segue:

1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it).

2. Finalità e modalità del trattamento dei dati:

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato per le seguenti finalità:

- partecipazione a questo bando e pubblicazione della graduatoria sul BURT;
- erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi ed effettuazione dei controlli;

Per tali fini potranno essere trattati anche categorie particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) 2016/679 e dati relativi a condanne penali e reati "dati giudiziari" come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 2016/679.

I suoi dati, trattati con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici, saranno conservati per tutto il tempo necessario per la gestione di ogni fase del procedimento presso le strutture interessate, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del titolare o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento.

3. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per gli adempimenti necessari per l'istruzione della domanda e l'eventuale concessione dei benefici richiesti. Il rifiuto del conferimento dei dati determinerà l'impossibilità parziale o totale di istruire la domanda, con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio.

4. I dati personali sono comunicati, per le finalità sopra indicate e per gli aspetti di rispettiva competenza, ad ARTEA, ad AGEA, alla Ragioneria dello Stato, al MIPAAF e alla Unione Europea.

5. Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter della domanda per i quali è stata disposta la pubblicazione sul B.U.R.T. e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana.

6. Il soggetto ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it)

7. Il soggetto può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

13.2 Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge n.241/1990 e s.m.i , il responsabile del procedimento è:

- per la formazione/gestione della graduatoria: il Dirigente responsabile del Settore di Artea che approva la graduatoria";
- per l'attività istruttoria delle domande: il Dirigente responsabile o un suo delegato dell'Ufficio competente dell'istruttoria sul territorio (UCI) della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale.

Per informazioni è possibile consultare il bando alla pagina dedicata sul sito di Regione Toscana (<http://www.regione.toscana.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-aperti>) e sul sito di Giovanisì (www.giovanisi.it).

13.3 Disposizioni finali

Si precisa che, come indicato anche nei paragrafi precedenti, la verifica di tutti gli elementi concorsuali necessari per l'emissione dell'atto per l'assegnazione dei contributi è effettuata in base a quanto indicato dal documento "Disposizioni Comuni" approvato con decreto di Artea n.144 del 24/11/2021 e ssmmii.

Per le fasi successive all'emissione dell'atto per l'assegnazione dei contributi, si rimanda a quanto stabilito nel documento "Disposizioni Comuni" vigente al momento dell'espletamento delle procedure ad esse relative, se più favorevoli per il beneficiario. In tal caso l'atto per l'assegnazione dei contributi si intende automaticamente aggiornato con le nuove disposizioni.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando e, fermo restando quanto sopra riportato, si rinvia al documento "Disposizioni Comuni" per quanto segue:

1. Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici;
2. Stato di avanzamento dei lavori;
3. Anticipo
4. Domanda di pagamento a saldo;
5. Comunicazioni relative a cause di forza maggiore o circostanze eccezionali;
6. Richieste e comunicazioni collegate al procedimento;
7. Monitoraggio;
8. Tempistica e fasi del procedimento;
9. Spese ammissibili/non ammissibili;
10. Disposizione in materia di informazione e pubblicità.